SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 dicembre 1998, n. **516.**

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'articolo 109, comma 1, del testo unico, in base al quale coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico (di seguito «intermediari finanziari») devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.;

Visto l'articolo 109, comma 3, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione dalla carica e la sua durata;

Sentita la Banca d'Italia;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998;

Vista la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari.

1. I consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;

c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato, l'amministratore unico ed il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella dell'intermediario finanziario presso il quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del testo unico, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, sentito l'interessato, previa contestazione dei requisiti mancanti da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'audizione, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali dell'intermediario finanziario, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 2.

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo

1. I soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 3.

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire cariche di amministratori, direttori generali e sindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese

sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni superiori a sei mesi nell'ultimo esercizio equivalgono a un esercizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge, o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 4.

Requisiti di onorabilità

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in intermediari finanziari non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera *c),* salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera *c)*, numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 5.

Sospensione dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera *c);*

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente articolo 4, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima assemblea utile successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizione. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nei casi previsti dalle lettere *c)* e *d)* del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la mancanza dei requisiti di cui al precedente articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 non previsti dalla normativa previgente non rileva se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

3. Gli intermediari finanziari costituiti in forma di società cooperativa si adeguano alle disposizioni del precedente articolo 2 entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1998

p. *Il Ministro:* PINZA

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 352

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 109 del D.Lgs. n. 385/1993 v. nelle note alle premesse e in nota all'art. 1.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Il testo dell'art. 106 del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 106. — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'U.I.C.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'U.I.C.; l'U.I.C. dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.

6. L'U.I.C. può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'U.I.C., con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

— Il testo dell'art. 109, commi 1 e 3, del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C., ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari».

«3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate dal comma 2».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 109, comma 2, del citato D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2382 del codice civile è il seguente:

«Art. 2382 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza).* — Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (28, 29 c.p.) o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Il titolo XI del libro V del codice civile recita: «Disposizioni penali in materia di società e di consorzi», e il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca: «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 10, comma 3, della citata legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:

«3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospedere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione».

99G0147

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1º aprile 1999.

Ulteriori disposizioni urgenti per assicurare l'assistenza alle popolazioni coinvolte nella crisi in atto nelle zone di guerra dell'area balcanica. (Ordinanza n. 2968).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Considerata la necessità di assicurare l'assistenza alle persone provenienti dalle zone di guerra mediante la realizzazione di centri di accoglienza in territorio albanese;

Acquisita l'intesa dei Ministri degli affari esteri, della solidarietà sociale e della sanità;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare una prima assistenza alle popolazioni in fuga dalle zone di guerra dell'area balcanica, il Dipartimento della protezione civile, attiva interventi per consentire la realizzazione di centri di accoglienza nel territorio albanese.

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni statali interessate, fornisce, anche mediante nuova acquisizione, i materiali e le attrezzature necessarie, ivi compresa la loro movimentazione, il trasporto ed il posizionamento, nonché il loro eventuale recupero, il ricondizionamento e la ricostituzione delle scorte relative ai beni effettivamente impiegati e non recuperabili.

Art. 3.

1. In deroga alle vigenti norme in materia di procedure concorsuali per l'approvvigionamento e l'acquisizione di beni, forniture e servizi, le amministrazioni che attuano gli interventi possono procedere a trattativa privata.

2. Sono inoltre autorizzate deroghe alle seguenti norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 11;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;

art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

articoli 5, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, comma 2 e 3, 8, comma 3;

art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19.

Art. 4.

1. I benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, si applicano a favore degli appartenenti alla Croce rossa italiana, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile ivi compresi i volontari lavoratori autonomi, chiamati a fornire la propria collaborazione per le attività di cui alla presente ordinanza.

2. I benefici previsti per i volontari di cui al comma 1 si applicano anche ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico sanitaria.

3. I volontari impegnati e coordinati dai Dipartimenti della protezione civile e degli affari sociali negli interventi in Albania, utilizzano anche i mezzi e le attrezzature non di proprietà delle associazioni di appartenenza, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1994. Gli oneri sono a carico dei rispettivi Dipartimenti.

4. I Dipartimenti di cui al comma 3 provvedono a stipulare apposita polizza assicurativa per eventuale morte o infermità riportate dal personale volontario impiegato nel territorio albanese.

5. I fondi nella disponibilità del Dipartimento per gli affari sociali sul capitolo 2957 per l'esercizio finanziario corrente per le attività umanitarie in Albania, possono

essere utilizzati anche per le attività di assistenza ai profughi dal Kossovo e per quelle di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. Per il raggiungimento delle suddette finalità il Dipartimento per gli affari sociali è autorizzato a procedere in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato.

6. Il Ministro della sanità, su richiesta delle regioni, può autorizzare gli enti sanitari pubblici e privati di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, a collocare in aspettativa, con il mantenimento degli assegni e la posizione previdenziale in godimento, per periodi predeterminati comunque non superiori a sessanta giorni, proprio personale per lo svolgimento di compiti di assistenza sanitaria.

Art. 5.

1. Il personale delle pubbliche amministrazioni direttamente impegnato nelle attività connesse all'assistenza della popolazione interessata è autorizzato fino al 30 giugno 1999 ad effettuare nel limite massimo di 50 ore mensili prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti stabiliti dalle vigenti normative di settore con oneri a carico del bilancio delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 7, a trasferire alla delegazione diplomatica speciale italiana in Albania, le somme occorrenti per gli interventi di cui all'art. 1. La delegazione diplomatica speciale italiana in Albania provvederà ai pagamenti secondo le istruzioni che saranno impartite dal Dipartimento della protezione civile.

2. Il funzionario delegato per la gestione del fondo per la realizzazione di progetti umanitari in Albania, nominato con decreto del 24 febbraio 1998 del Ministro per la solidarietà sociale, è autorizzato a prelevare a titolo di anticipo la somma di lire 1.000 milioni dai fondi disponibili presso la Banca italo-albanese di Tirana, conto corrente n. 403758 (DEL DP SPEC AFF SOC) di pertinenza del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a versarla sul conto corrente n. 12625 (DEL DP SPEC PROCIV) della medesima banca, aperto per gli interventi di cui all'art. 1. Il Dipartimento della protezione civile provvederà all'immediato trasferimento della somma di lire 6 miliardi sul conto corrente n. 12625 intestato al funzionario delegato che provvederà al reintegro della somma di lire 1 miliardo sul conto corrente n. 403758 dal quale è stato prelevato l'anticipo.

Art. 7.

1. All'onere di cui agli articoli 1, 4, commi 1, 3 e 4, 6, si fa fronte con una prima assegnazione di lire 20 miliardi a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A2668

ORDINANZA 1° aprile 1999.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. (Ordinanza n. 2969).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista, da ultimo, l'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1998;

Vista la nota n. 1910/SP del 7 settembre 1998 con la quale l'assessore all'ambiente della giunta regionale della Campania identifica le difficoltà che hanno portato ai ritardi nell'ultimazione delle opere concernenti lo schema depurativo del comprensorio Foce Sarno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1998, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato prorogato fino al 31 dicembre 1999;

Considerato che le difficoltà ed i ritardi intervenuti nel portare ad ultimazione lo schema di collettamento e depurativo del comprensorio Foce Sarno impediscono di porre in attività opere indispensabili nonostante le ingenti risorse già impegnate;

Acquisita l'intesa del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica con nota n. 4532 del 17 marzo 1999;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con note n. GAB/99/04929/B02 del 16 marzo 1999 e n. GAB/99/05962/B02 del 30 marzo 1999;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 21997 del 9 marzo 1999;

Sentito il commissario delegato - prefetto di Napoli;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - prefetto di Napoli con l'art. 1 dell'ordinanza n. 2775 del 31 marzo 1998, sono prorogati fino al 31 dicembre 1999.

2. Al penultimo capoverso dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2558 del 30 aprile 1997, le parole da «sarà pari» a «successivi aggiornamenti» sono sostituite dalle seguenti: «sarà pari al compenso calcolato applicando le tabelle *A* e *B* previste dalla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successivi aggiornamenti con l'aumento — in quanto applicabile — previsto all'art. 2 della stessa legge, ridotto di una percentuale del 50% comprensiva di quella indicata all'art. 4, comma 12-*bis,* della legge n. 155/1989. Il corrispettivo da riconoscere agli altri organismi specializzati per le attività di supporto al commissario delegato è determinato a vacazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 143/1949, aggiornato con il decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-*bis*, della legge n. 155/1989 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate».

Art. 2.

1. Il commissario delegato assume a carico della gestione commissariale le indagini preliminari già effettuate o che venissero richieste dalle competenti soprintendenze archeologiche ed ai beni ambientali in ordine all'esecuzione di interventi previsti dalla presente ordinanza.

2. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del personale di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

3. Il commissario delegato - prefetto di Napoli, può conferire l'incarico di responsabile della sicurezza a personale della pubblica amministrazione attribuendo allo stesso una indennità speciale mensile commisurata a 70 ore di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.

Art. 3.

1. Il commissario delegato - prefetto di Napoli, su richiesta dei comuni, può finanziare, sulla base del relativo progetto preliminare la progettazione esecutiva di reti fognarie interne dei comuni del bacino idrografico del fiume Sarno ad eccezione di quelli ricompresi negli interventi di cui all'ordinanza n. 2787/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il commissario delegato - prefetto di Napoli, nell'espletamento dell'incarico affidato, può adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza, provvedimenti in deroga al comma 14-*quater* dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunta dall'art. 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415, oltre a quelle previste dalle ordinanze emanate in materia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il commissario delegato - prefetto di Napoli, informa le autorità di ambito sull'affidamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Al commissario delegato - prefetto di Napoli, per l'attuazione degli interventi affidatigli è assegnata l'ulteriore somma di lire 72 miliardi alla cui copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'U.P.B. 4.2.1.1. capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1999.

2. I comuni le cui acque reflue sono destinate ai sistemi depurativi dei comprensori Alto Sarno, Medio Sarno e Foce Sarno sono tenuti a versare sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - prefetto di Napoli, le somme dai medesimi riscosse, ai sensi dell'art. 3, commi da 42 a 47 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive integrazioni e modifiche a titolo di tariffa del servizio di depurazione, al netto di quelle già destinate alla gestione. In caso di inadempienza il commissario delegato può nominare commissari *ad acta.*

3. Il commissario delegato - prefetto di Napoli, avvia le procedure necessarie per attivare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza.

4. Il commissario delegato - prefetto di Napoli, in relazione al programma di interventi da realizzare in base alle ordinanze finora adottate, tenuto conto dei finanziamenti assegnati con le precedenti ordinanze è autorizzato ad avanzare istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari.

5. In attuazione della deliberazione del C.I.P.E. del 19 febbraio 1999 relativa ai criteri di determinazione delle tariffe per l'anno 1999 del sistema idrico integrato, il commissario delegato - prefetto di Napoli, è autorizzato a predisporre e sottoporre all'approvazione del C.I.P.E. un programma di investimenti per opere in materia di fognature, collettamento e depurazione da finanziarsi con le risorse rinvenienti dall'incremento percentuale delle tariffe previsto dalla suddetta deliberazione del C.I.P.E.

Art. 5.

1. Le somme di cui all'art. 4 della presente ordinanza sono versate dalle amministrazioni pubbliche interessate, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - prefetto di Napoli.

2. Il commissario delegato può impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

Art. 6.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A2669

ORDINANZA 1° aprile 1999.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 concernente interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi. (Ordinanza n. 2970).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza nel comune di Niscemi colpito da un vasto dissesto idrogeologico;

Vista l'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997 concernente «Interventi urgenti volti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi»;

Vista l'ordinanza n. 2731 del 22 gennaio 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 9 febbraio 1998 «Modificazione ed integrazione interventi urgenti volti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi»;

Visto l'art. 8-*bis* «Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi» del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 3 agosto 1998 recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

Vista la nota prot. n. 340 Gab. 12/A-10 del 6 febbraio 1999 del prefetto di Caltanissetta, commissario delegato per l'attuazione dei predetti interventi urgenti;

Ravvisata la necessità di integrare le previsioni di dette ordinanze;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Caltanissetta, nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2731 del 22 gennaio 1998, provvede, sulla base dell'individuazione degli edifici danneggiati da demolire di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, ed, avvalendosi degli uffici finanziari del territorio e delle entrate, all'erogazione dei contributi a fondo perduto a valere sui fondi di cui all'art. 8-*bis* del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 3 agosto 1998, a favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, da delocalizzare a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre 1997, nel limite di spesa complessivo di lire diciottomiliardi, fissato dalla richiamata legge.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, per le finalità di cui all'art. 1 e tenuto conto delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 1, redige il piano dei contributi da corrispondere ai soggetti aventi diritto e le relative norme procedurali per la assegnazione dei contributi stessi in base ai criteri di indirizzo elencati ai seguenti commi, avvalendosi della collaborazione degli uffici ed enti detentori di atti utili all'accertamento della proprietà degli immobili.

2. Le unità immobiliari danneggiate, anche parzialmente, da demolire, per le quali si provvede all'assegnazione ai legittimi proprietari del contributo, sono quelle ad uso di residenza priricipale alla data del 12 ottobre 1997, legalmente edificate, o legalizzate ai sensi delle leggi vigenti, o per le quali è in corso di perfezionamento la sanatoria, purché alla stessa data ne sussistano le condizioni di legge. A tali fini il comune di Niscemi provvede ad adottare, in via prioritaria, gli atti ed i provvedimenti di propria competenza.

3. Il contributo unitario riferito al metro quadrato di abitazione delocalizzata è fissato nel limite massimo di lire unmilionetrecentomila per ogni metroquadro.

4. Nel computo della superficie utile al fine del calcolo del contributo a fondo perduto si includono anche superfici non residenziali, purché siano annesse ai fabbricati in questione e non superino la misura massima del 30% di quella residenziale e comunque entro 200 metri quadrati di superficie complessivi.

5. La concessione del contributo avviene in unica soluzione alla stipula dell'atto di acquisto per coloro che acquisteranno la casa entro sei mesi dall'adozione del piano, nel limite del costo di acquisto, ivi comprese

le spese notarili, le imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali connesse alla stipula degli atti di trasferimento.

6. Per i proprietari che edificano una nuova unità abitativa, il contributo viene erogato mediante un'anticipazione, fino al 50% del contributo complessivo previsto, all'atto del concreto inizio dei lavori previa presentazione di polizza bancaria o assicurativa a garanzia della somma anticipata. Ulteriori anticipazioni, fino al massimo di tre, vengono erogate a richiesta, nella misura del 50% della eccedenza della quota del contributo già erogato, previa dimostrazione della spesa già sostenuta, ivi comprese le spese notarili, le imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali connesse alla stipula degli atti di trasferimento. Il saldo viene corrisposto alla ultimazione e collaudo dei lavori previa dimostrazione della spesa complessiva sostenuta per l'edificazione, nel limite del contributo previsto. La costruzione dovrà essere iniziata entro sei mesi dall'adozione del piano e completata entro un anno dall'inizio dei lavori stessi pena la decadenza del diritto al contributo.

7. Il beneficiario del contributo che aliena l'immobile, acquistato o costruito in conseguenza della delocalizzazione, prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di assegnazione del contributo medesimo è dichiarato decaduto dalla provvidenza e dovrà restituire le somme percepite, maggiorate dagli interessi legali, da versare alle entrate del bilancio dello Stato, così come previsto dal quarto comma, secondo periodo, dell'art. 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni. A tal fine negli atti pubblici di trasferimento dei beni immobili sarà apposta la clausola che stabilisca il suddetto vincolo temporale alla alienazione, da trascriversi presso i competenti uffici delle conservatorie dei registri immobiliari. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli.

Art. 3.

1. Il dipartimento della protezione civile provvede alla presa d'atto del piano dei contributi e della normativa di cui al precedente art. 2.

2. Il dipartimento della protezione civile provvede a trasferire al commissario delegato la anticipazione nella misura del 50% dell'importo complessivo del piano dei contributi, dopo la presa d'atto di cui al comma 1, ed a successive anticipazioni sulla base di richieste documentate del commissario delegato a seguito del perfezionamento degli atti.

Art. 4.

1. Le aree di risulta, su cui insistono gli edifici da demolire ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, sono acquisite al patrimonio indisponibile del comune. Per tali aree è posto il vincolo idrogeologico e di inedificabilità.

Art. 5.

1. L'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 2703 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 1997, concernente interventi urgenti volti a fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti al dissesto idrogeologico verificatosi il giorno 12 ottobre 1997 nel comune di Niscemi è così sostituito «All'onere per l'incarico alla commissione si provvede sui fondi di cui al successivo art. 11».

2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2703/97 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Nel caso di motivato dissenso sul progetto espresso in sede di conferenza di servizi da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, il commissario delegato può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al presidente regionale, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 6.

1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 2862 dell'8 ottobre 1998 è sostituita come segue: «Per gli interventi urgenti eseguiti e da eseguire in occasione dell'evento di cui all'ordinanza citata n. 2703/97, la prefettura di Caltanissetta è autorizzata ad erogare un compenso forfettario equivalente a 30 ore mensili di lavoro straordinario per un numero massimo di 5 unità per il periodo dell'emergenza».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A2670

ORDINANZA 1° aprile 1999.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche ed agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Messina nei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 e nei giorni 27 e 28 settembre 1998. (Ordinanza n. 2971).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nel territorio della provincia di Messina colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7, 8 ottobre 1996;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile pro-tempore n. 2479 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, con la quale sono stati disposti interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche ed agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Messina nel periodo 4-8 ottobre 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile pro-tempore n. 2510 del 22 febbraio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 1997, con la quale l'elenco dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2479 del 19 novembre 1996 è integrato con i comuni di Novara di Sicilia, Caprileone e Pettineo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º ottobre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Messina colpito dagli eventi alluvionali del 27 e 28 settembre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1998, concernente la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Messina colpito dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile pro-tempore n. 2859 del 1º ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1998, con la quale sono stati disposti interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio del comune di Messina nei giorni 27 e 28 settembre 1998;

Visto il piano degli interventi urgenti predisposto dal Commissario delegato in attuazione dell'ordinanza n. 2479 del 19 novembre 1996;

Ravvisata la necessità di omogeneizzare gli interventi previsti nel piano per il riassetto idrogeologico generale del territorio colpito dagli eventi alluvionali, nonché di rendere più rapida l'attuazione di detto riassetto;

Ravvisata la necessità di fornire al commissario delegato per l'attuazione dell'ordinanza 19 novembre 1996, n. 2479 un supporto tecnico anche per la rimodulazione del piano con l'inserimento di nuovi interventi conseguenti alle avversità atmosferiche del 27-28 settembre 1998;

Sentito il commissario delegato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I progetti relativi ad interventi di sistemazione idrogeologica nei territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2479 del 19 novembre 1996 e successive integrazioni, ad eccezione degli interventi previsti nel programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1º luglio 1997, ancorché finanziati con fondi di altre amministrazioni statali, regionali e locali, e quelli ricompresi nel piano di cui alla ordinanza sopracitata, non ancora approvati dal commissario delegato, vengono sottoposti preliminarmente all'approvazione e finanziamento, all'esame dell'unità tecnica di supporto di cui al successivo comma 2 per la verifica della compatibilità con gli obiettivi e gli interventi previsti dal piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza sopracitata. Il commissario delegato, acquisito il parere della unità tecnica, rilascia l'autorizzazione all'esecuzione delle opere sulla scorta della quale le amministrazioni interessate provvedono all'approvazione.

2. Per le attività connesse all'attuazione, rimodulazione e monitoraggio del piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza 19 novembre 1996, n. 2479 e per quelle di cui al precedente comma 1 è costituita una unità tecnica di supporto al commissario delegato di cui all'ordinanza sopracitata. La unità tecnica di supporto è nominata con decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile con il quale vengono definiti, anche, i relativi compensi, il cui onere gravi sui fondi di cui all'art. 4 della citata ordinanza n. 2479/1996.

3. L'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 2479 del 19 novembre 1996 è così sostituito:

«Per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al piano previsto dall'art. 3 della presente ordinanza il commissario delegato indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni.

Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sui progetti affinché una volta approvati i lavori siano immediatamente appaltati.

Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedi-

mento: nel caso di motivato dissenso sul progetto espresso da un organo preposto alla tutela paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa. Il progetto una volta approvato è immediatamente appaltabile da parte dell'amministrazione competente nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 7».

4. Il Commissario delegato sulla scorta del parere espresso dall'unità tecnica di supporto di cui al comma 3 e dell'esito della conferenza di servizi di cui al comma 4 approva con proprio provvedimento i progetti ricompresi nel piano degli interventi di cui all'ordinanza n. 2479 del 19 novembre 1996 e successive integrazioni preliminarmente all'appalto dei lavori.

5. Per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi da realizzare inseriti nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza 19 novembre 1996, n. 2479, e successive integrazioni, a seguito di rimodulazione successiva alla data della presente ordinanza, si applicano le deroghe di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2479 del 19 novembre 1996 con esclusione del ricorso alla trattativa privata. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla approvazione di cui al precedente comma 5 e le opere dovranno essere completate entro i successivi nove mesi.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A2671

ORDINANZA 1° aprile 1999.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti l'evento sismico che il giorno 9 settembre 1998 ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza. (Ordinanza n. 2972).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpite dagli eventi sismici del 9 settembre 1998;

Viste le ordinanze n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 1998, n. 2871 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 1998, n. 2882 del 20 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 5 dicembre 1998 e n. 2909 dell'8 gennaio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1999;

Ravvisata l'opportunità di attivare una procedura per consentire il rapido rientro dei nuclei familiari residenti in unità immobiliari leggermente danneggiate;

Considerata inoltre la necessità di disporre finanziamenti integrativi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari residenti evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il rapido rientro nelle unità immobiliari stabilmente occupate da residenti alla data del 9 settembre 1998 e dichiarate agibili previa attuazione di provvedimenti di pronto intervento, ovvero con esito B della scheda di primo livello di rilevamento del danno e agibilità, a seguito degli accertamenti effettuati dalle squadre di rilevamento operanti ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, è concesso, con priorità per i nuclei familiari ai quali è stato assegnato il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, un contributo massimo a fondo perduto di lire dieci milioni per interventi di riparazione dei danni a favore dei proprietari delle unità immobiliari interessate.

2. All'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 provvedono i commissari delegati avvalendosi dei sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati.

3. I commissari delegati definiscono, con criteri omogenei, le modalità per consentire il più rapido rientro nelle abitazioni e le norme procedurali, tecniche ed amministrative di attuazione, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 2847 del 17 settembre 1998.

4. Il contributo di cui al comma 1 costituisce anticipazione su future eventuali provvidenze per interventi di riparazione e miglioramento sismico.

5. I nuclei familiari residenti nelle unità immobiliari beneficiarie del contributo di cui al comma 1 perdono, dopo novanta giorni dall'erogazione del citato contributo, il beneficio per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 6 dell'ordinanza 284 del 17 settembre 1998.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, i commissari delegati della Basilicata e della Calabria, destinano la somma rispettivamente fino a lire 3.500 milioni ed a lire 500 milioni, a valere sui rispettivi fondi di cui all'art. 12 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per la prosecuzione degli adempimenti di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, è assegnata ai commissari delegati della Basilicata e della Calabria l'ulteriore somma rispettivamente di lire 3.000 e 500 milioni.

Art. 3.

1. La somma assegnata al commissario delegato della Basilicata all'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998 è integrata di ulteriori 500 milioni.

2. Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata del Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere, per l'espletamento di attività direttamente connesse all'emergenza sismica del 9 settembre 1998, compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato oltre i limiti previsti dalle vigenti normative e rimborsi spese per missioni, fino ad un massimo di L. 70.000.000.

Art. 4.

1. All'onere derivante dagli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per complessive lire 4.070 milioni, si provvede con le disponibilità poste a carico dell'unità provvisionale di base 6.2.1.2 «Fondo per la protezione civile» cap. 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A2672

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 26 novembre 1998.

Variante al programma straordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in dato 8 aprile 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 12 novembre 1996;

Considerato che il l'Avvocatura dello Stato ha espresso parere contrario, in quanto opere non rientranti nella convenzione con la società concessionaria, alla realizzazione di un magazzino vestiario e di un autoparco presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano e di una sezione femminile presso la casa circondariale di Vibo Valentia;

Visto il parere del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 9 giugno 1998, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Decreta

lo stralcio dal programma delle realizzazioni della sezione femminile presso la casa circondariale di Vibo Valentia e della realizzazione del magazzino e autoparco presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano già insertiti in programma con decreto interministeriale del 12 novembre 1996.

Ogni modifica al programma sarà approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sentito i comitato paritetico di cui al decreto interministeriale 17 dicembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1998

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
CORLEONE

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1999
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 27

99A2623

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla Star Clutch S.r.l., in Jesi.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 21 novembre 1997 con la quale la Star Clutch S.r.l., con sede in Jesi, ha chiesto ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente gli anni di imposta 1991-92-93, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 109.018.840 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per le Marche, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 23.000.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 86.018.840;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 86.018.840 dovuto dalla Star Clutch S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Ancona nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1999

Il direttore centrale: BEFERA

99A2628

DECRETO 15 febbraio 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società P.T.I. Alba Tech S.r.l., in Trofarello.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 1° dicembre 1997 con la quale la società P.T.I. Alba Tech S.r.l., con sede in Trofarello, ha chiesto ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per il complessivo importo di L. 300.121.470 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziana del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 60.025.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 240.096.470;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 240.096.470 dovuto dalla società P.T.I. Alba Tech S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Torino nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1999

Il direttore centrale: BEFERA

99A2684

DECRETO 15 febbraio 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Montedoro Carmelo, in Monteroni di Lecce.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 13 novembre 1997 con la quale la ditta Montedoro Carmelo, con sede in Monteroni di Lecce, ha chiesto ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 254.120.990 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Puglia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 50.827.198 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 203.293.792;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 203.293.792 dovuto dalla ditta Montedoro Carmelo è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Lecce nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1999

Il direttore centrale: BEFERA

99A2685

DECRETO 15 febbraio 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Preziosi Enrico, in Milano.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 8 giugno 1998 con la quale la ditta Preziosi Enrico, con sede in Milano, ha chiesto ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette, iscritto nei ruoli straordinari posti in riscossione alla scadenza di giugno 1998 per il complessivo importo di L. 220.713.000 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1º luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Lombardia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 44.143.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 176.570.000;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 176.570.000 dovuto dalla ditta Preziosi Enrico è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Como nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1999

Il direttore centrale: BEFERA

99A2686

DECRETO 30 marzo 1999.

Determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Prato e rideterminazione della competenza territoriale degli uffici delle imposte dirette e del registro di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera *b)*, e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche a comuni limitrofi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate e le relative circoscrizioni territoriali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 4-*bis*, lettera *e)*, dell'art. 17, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale è effettuata con decreti ministeriali di natura non regolamentare;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che a sua volta richiama l'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei dirigenti generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che tra gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale devono ricomprendersi anche quelli volti a definire la competenza territoriale degli uffici delle entrate;

Visto il decreto direttoriale 29 dicembre 1998, con il quale è stata disposta l'attivazione degli uffici delle entrate di Prato, limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalità degli uffici stessi;

Vista la proposta formulata dalla direzione regionale delle entrate per la Toscana in ordine alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Prato;

Ritenuta la necessità di determinare la competenza territoriale degli uffici circoscrizionali secondo criteri che assicurino, in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, primo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro e consentano ai contribuenti di raggiungere agevolmente l'ufficio di competenza;

Ritenuto altresì che, in relazione alla peculiarità delle problematiche connesse alla ripartizione delle competenze fra gli uffici delle entrate a base circoscrizionale, si rende necessario determinare, per talune tipologie di atti e per la fase transitoria di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici, criteri di carattere generale per la determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali;

Considerato che all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Prato, capoluogo di provincia di recente istituzione, verranno contestualmente soppressi, oltre al secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Firenze, anche gli uffici delle imposte dirette e del registro operanti a Prato;

Considerato che la circoscrizione di questi ultimi due uffici comprende anche il comune di Calenzano ma che detto comune, facendo parte della provincia di Firenze e non di quella di Prato, è ricompreso nella circoscrizione degli uffici delle entrate di Firenze;

Ritenuto che, per problemi di ordine logistico, non è ancora possibile disporre l'avvio degli uffici delle entrate di Firenze, sicché, nelle more della loro attivazione, è necessario estendere la competenza degli uffici delle imposte dirette e del registro di tale sede anche ai soggetti domiciliati nel comune di Calenzano;

Decreta:

Art. 1.

Competenza territoriale degli uffici delle entrate di Prato

1. Nel comune di Prato hanno sede due uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza territoriale è specificata nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Competenza degli uffici delle entrate circoscrizionali nelle materie già di spettanza degli uffici del registro

1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio delle entrate circoscrizionale è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale delle entrate può comunque stabilire criteri diversi, d'intesa con il locale consiglio notarile o con le autorità od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i singoli uffici circoscrizionali.

2. Per i rapporti pendenti presso l'ufficio del registro da sopprimere contestualmente all'attivazione di uffici delle entrate a base circoscrizionale, la competenza è ripartita tra questi ultimi con provvedimento del direttore regionale delle entrate secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i diversi uffici. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. In attesa dell'attivazione degli uffici delle entrate di Firenze, la competenza territoriale degli uffici delle imposte dirette e del registro ivi operanti è estesa al comune di Calenzano.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di attivazione degli uffici delle entrate di Prato e della contestuale soppressione degli uffici delle imposte dirette e dell'ufficio del registro aventi sede nel predetto capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE CIRCOSCRIZIONALI DI PRATO.

Sede	n.	Circoscrizione territoriale
Prato	1	Circoscrizioni Nord e Ovest di Prato e comuni di Cantagallo, Montemurlo, Vaiano e Vernio
Prato	2	Circoscrizioni Centro, Sud e Est di Prato e comuni di Carmignano e Poggio a Caiano

99A2629

DECRETO 31 marzo 1999.

Integrazione al decreto ministeriale 22 maggio 1998 concernente l'individuazione dei soggetti abilitati all'applicazione del regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede che con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al medesimo art. 7;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, tenendo conto delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Decreta:

Art. 1.

1. I contribuenti possono optare, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo sui redditi di capitale e sui redditi diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che conseguono nel corso del periodo d'imposta.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante comunicazione alle:

a) società di gestione del risparmio residenti in Italia iscritte nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) banche residenti in Italia autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento;

c) società di intermediazione mobiliare residenti in Italia iscritte nell'albo di cui all'art. 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) società fiduciarie di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

e) stabili organizzazioni in Italia di società di gestione del risparmio, di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nell'albo di cui all'art. 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2.

1. L'esercizio e la revoca dell'opzione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono effettuate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, mediante apposita dichiarazione sottoscritta, in relazione a ciascun contratto di gestione intrattenuto presso il medesimo intermediario. Nel caso di contratti cointestati, l'esercizio e la revoca dell'opzione hanno effetto se esercitate da tutti i cointestatari.

Il presente decreto sostituisce il decreto 22 maggio 1998 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A2673

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 marzo 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Benaglia» in comune di Lazise.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 8 giugno 1998 con la quale la società Benaglia Carlo S.a.s., con sede in Torri del Benaco (Verona), via Bellini, 25, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Benaglia» che sgorga da un pozzo ubicato nell'ambito dell'omonimo permesso di ricerca sito nel comune di Lazise (Verona), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore della sanità espresso nella seduta del 20 gennaio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Benaglia» che sgorga da un pozzo ubicata nell'ambito dell'omonimo permesso di ricerca sito nel comune di Lazise (Verona).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 10 marzo 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A2637

DECRETO 29 marzo 1999.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Merrem».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del degreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Zeneca S.p.a. dichiara la sospensiqne della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Zenaca S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h),* secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

MERREM: im 1 flac. 500 mg + solv., A.I.C. n. 028949016;

MERREM: iv 1 flac. 250 mg + solv., A.I.C. n. 028949028.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 marzo 1999

Il dirigente: PICCININ

99A2638

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 1999.

Aggiornamento delle «Note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Modifica alla nota n. 2 e della nota n. 2-*bis*.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni e nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate» modificate e integrate con successivi provvedimenti;

Visti, in particolare, il provvedimento 7 agosto 1998, concernente: «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998 nonché i successivi provvedimenti: del 2 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998 e del 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1998;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Vista la propria deliberazione assunta in data 27 gennaio 1999, con la quale ha ritenuto di modificare la nota 2 e la nota 2-*bis*;

Dispone:

Art. 1.

La «nota 2» e la «nota 2-*bis*» di cui al provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, richiamato nelle premesse, come modificato e integrato dai provvedimenti 2 e 10 novembre 1998, sono sostituite dalle seguenti:

«Nota n. 2.

Classe «A» - limitatamente alle indicazioni: cirrosi biliare primitiva, colangite sclerosante primitiva, colestasi associata alla fibrosi cistica e colestasi intraepatica familiare pediatrica.

Principio attivo: acido ursodesossicolico.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
AUDEC	20 capsule 300 mg	Eurofarmaco S.r.l.	028942011	24.900
AUDEC	«450» 20 cps. ril. prolungato 450 mg	Eurofarmaco S.r.l.	028942035	38.900
AUDEC	«225» 20 cps. ril. prolungato 225 mg	Eurofarmaco S.r.l.	028942023	19.500
BILIEPAR	20 capsule 300 mg	I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l.	026078028	24.900
BILIEPAR	20 capsule 150 mg	I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l.	026078016	12.300
COLEDOS	20 capsule 300 mg	Prospa Italia S.r.l.	024974026	24.900
COLEDOS	30 capsule 300 mg	Prospa Italia S.r.l.	024974038	37.400
DESOCOL	20 capsule 300 mg	Lampugnani farmaceutici S.p.a.	027556024	24.700
DESOXIL	20 compresse 150 mg	Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.	028336016	12.300
DESOXIL	20 compresse 300 mg	Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.	028336028	24.900

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
DESOXIL	«RC» 20 compresse 450 mg ril. contr.	Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.	028336042	38.900
DEURSIL	«RR mite» 20 capsule 225 mg	Sanofi Winthrop S.p.a.	023605153	19.500
DEURSIL	«RR» 20 capsule 450 mg	Sanofi Winthrop S.p.a.	023605138	38.900
DEURSIL	20 capsule 300 mg	Sanofi Winthrop S.p.a.	023605114	24.900
DEURSIL	20 capsule 150 mg	Sanofi Winthrop S.p.a.	023605076	12.300
FRAURS	20 capsule 150 mg	Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l.	027567027	12.300
FRAURS	20 capsule 300 mg	Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l.	027567039	24.900
GALMAX	20 compresse 240 mg	Max Farma S.r.l.	028432019	12.300
GALMAX	20 compresse 480 mg	Max Farma S.r.l.	028432021	24.900
LENTORSIL	20 capsule 450 mg	Italfarmaco S.p.a.	028708028	38.900
LITOFF	20 compresse 450 mg	Farmaceutici Caber S.p.a.	028404034	38.900
LITOFF	20 compresse 300 mg	Farmaceutici Caber S.p.a.	028404010	24.900
LITOFF	20 compresse rilascio controllato 450 mg	Farmaceutici Caber S.p.a.	028404022	38.900
LITURSOL	20 compresse 150 mg	Crinos industria farmacobiologica S.p.a.	024615078	12.300
LITURSOL	20 compresse 300 mg	Crinos industria farmacobiologica S.p.a.	024615080	24.900
LITURSOL	«Retard» 20 capsule 450 mg	Crinos industria farmacobiologica S.p.a.	024615092	38.900
URDES	20 compresse 300 mg	Errekappa euroterapici S.p.a.	026893040	24.900
URDES	«CD» 20 compresse 450 mg	Errekappa euroterapici S.p.a.	026893053	37.400
URDES	«CD» 20 compresse 225 mg	Errekappa euroterapici S.p.a.	026893065	18.700
URDES	20 compresse 150 mg	Errekappa euroterapici S.p.a.	026893038	12.300
URSACOL	10 compresse 300 mg	Zambon Italia S.r.l.	023630054	12.300
URSACOL	30 compresse 300 mg	Zambon Italia S.r.l.	023630078	37.400
URSACOL	40 compresse 150 mg	Zambon Italia S.r.l.	023630041	24.900
URSACOL	20 compresse 150 mg	Zambon Italia S.r.l.	023630039	12.300
URSACOL	20 compresse 300 mg	Zambon Italia S.r.l.	023630066	24.900
URSILON	20 capsule 300 mg	Ist. Biochimico ital. Giovanni Lorenzini S.p.a.	024173080	24.900
URSILON	«Retard mite» 20 capsule 225 mg	Ist. Biochimico ital. Giovanni Lorenzini S.p.a.	024173066	19.500
URSILON	«Retard» 20 capsule 450 mg	Ist. Biochimico ital. Giovanni Lorenzini S.p.a.	024173054	38.900
URSOBIL	20 capsule 250 mg	Istituto biologico chemioterapico S.p.a.	024444059	20.800
URSOBIL	Gocce 20 ml	Istituto biologico chemioterapico S.p.a.	024444085	20.200
URSOBIL	Sciroppo flacone 200 ml	Istituto biologico chemioterapico S.p.a.	024444111	25.200
URSOBIL	20 capsule 150 mg	Istituto biologico chemioterapico S.p.a.	024444034	12.300
URSOBlL HT	20 capsule rilascio controllato 225 mg	Istituto biologico chemioterapico S.p.a.	029038015	18.700
URSOBIL HT	20 capsule rilascio controllato 450 mg	Istituto biologico chemioterapico S.p.a.	029038027	38.900
URSODAMOR	«150» 20 compresse 150 mg	Farmaceutici Damor S.p.a.	026328017	12.300
URSODAMOR	«300» 20 compresse 300 mg	Farmaceutici Damor S.p.a.	026328029	24.900
URSODIOL	20 capsule 300 mg	Bioprogress S.p.a.	028366019	24.900
URSODIOL	«Retard» 20 capsule 225 mg	Bioprogress S.p.a.	028366021	19.500
URSODIOL	«Retard» 20 capsule 450 mg	Bioprogress S.p.a.	028366033	38.900
URSOFALK	«S.R.» 20 capsule 450 mg	Knoll farmaceutici S.p.a.	026074043	38.900
URSOFALK	20 capsule 150 mg	Knoll farmaceutici S.p.a.	026074029	12.300
URSOFALK	20 capsule 300 mg	Knoll farmaceutici S.p.a.	026074031	24.900
URSOFLOR	20 capsule 150 mg	So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini	026073015	12.300
URSOFLOR	20 capsule 300 mg	So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini	026073027	24.900
URSOFLOR	«Retard» 20 compresse ritardo 450 mg	So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini	026073039	38.900
URSOGARANT	20 compresse 240 mg	Laboratorio chimico Garant S.r.l.	029484019	12.300
URSOGARANT	20 compresse 480 mg	Laboratorio chimico Garant S.r.l.	029484021	24.900
URSOLAC	«Retard» 20 capsule rilascio controllato 450 mg	Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a.	028931032	38.900
URSOLAC	«300» 20 capsule 300 mg	Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a.	028931018	24.900
URSOLAC	«Retard» 20 capsule rilascio controllato 225 mg	Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a.	028931020	19.500
URSOLISIN	20 capsule 300 mg	Magis farmaceutici S.p.a.	025430101	24.900
URSOLISIN	20 capsule 150 mg	Magis farmaceutici S.p.a.	025430063	12.300
URSON	20 compresse 240 mg	Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a.	025968025	12.300
URSON	20 compresse 480 mg	Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a.	025968037	24.700
URSOPROGE	20 capsule 300 mg	Proge Farm S.r.l.	028746016	24.900

Principio attivo: acido tauroursodesossicolico.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
TAURO	«Mite» 20 capsule 150 mg	Ravizza farmaceutici S.p.a.	026772020	11.800
TAURO	20 capsule 250 mg	Ravizza farmaceutici S.p.a.	026772032	19.900
TUDCABIL	20 capsule 150 mg	Pharmacia & Upjohn S.p.a.	026707024	11.800
TUDCABIL	20 capsule 250 mg	Pharmacia & Upjohn S.p.a.	026707036	19.900
TAURSOL	20 compresse 150 mg	Alfa Wassermann S.p.a.	026891010	11.800
TAURSOL	20 compresse 300 mg	Alfa Wassermann S.p.a.	026891022	23.600

L'impiego degli acidi urso - e taurourso-desossicolico nelle epatopatie sopraspecificate è sostenuto da evidenze della letteratura scientifica, che dimostrano un effetto terapeutico non limitato a modificazioni favorevoli di indici biochimici, ma anche in termini di miglioramenti anatomici, clinici e di sopravvivenza significativi (1, 2) o — nei casi di malattie prive di altre terapie utili — anche marginali (3).

BIBLIOGRAFIA:

(1) Poupon R & al. Combined analysis of randomized controlled trials of Ursodeoxycholic acid in primary biliary cirrhosis. Gastroenterology 1997; 113: 884-90.

(2) Colombo C & al. Ursodeoxycholic acid for liver disease associated with cystic fibrosis. A double-blind multicenter trial Hepatology 1996; 23: 1484-90.

(3) Lindor KD & al. Ursodiol for primary sclerosing cholangitis. N Engl J Med 1997; 336: 691-95».

«Nota n. 2-*bis.*

Classe «B» - limitatamente all'indicazione: calcolosi colesterinica.

La calcolosi colesterinica potenzialmente trattabile con acidi biliari è caratterizzata da calcoli singoli o multipli (diametro uguale o inferiore a 1 cm), radiotrasparenti, che galleggiano durante colecistografia orale, e con colecisti funzionante; pazienti non obesi con sintomatologia modesta (coliche non molto frequenti o severe). Altra indicazione è la presenza in colecisti di frammenti di calcoli post-litotripsia.

Principio attivo: acido ursodesossicolico.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
AUDEC	20 capsule 300 mg	Eurofarmaco S.r.l.	028942011	24.900
AUDEC	«450» 20 cps. ril. prolungato 450 mg	Eurofarmaco S.r.l.	028942035	38.900
AUDEC	«225» 20 cps. ril. prolungato 225 mg	Eurofarmaco S.r.l.	028942023	19.500
BILIEPAR	20 capsule 300 mg	I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l.	026078028	24.900
BILIEPAR	20 capsule 150 mg	I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l.	026078016	12.300
COLEDOS	20 capsule 300 mg	Prospa Italia S.r.l.	024974026	24.900
COLEDOS	30 capsule 300 mg	Prospa Italia S.r.l.	024974038	37.400
DESOCOL	20 capsule 300 mg	Lampugnani farmaceutici S.p.a.	027556024	24.700
DESOXIL	20 compresse 150 mg	Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.	028336016	12.300
DESOXIL	20 compresse 300 mg	Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.	028336028	24.900
DESOXIL	«RC» 20 compresse 450 mg ril. contr.	Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.	028336042	38.900
DEURSIL	«RR mite» 20 capsule 225 mg	Sanofi Winthrop S.p.a.	023605153	19.500
DEURSIL	«RR» 20 capsule 450 mg	Sanofi Winthrop S.p.a.	023605138	38.900
DEURSIL	20 capsule 300 mg	Sanofi Winthrop S.p.a.	023605114	24.900
DEURSIL	20 capsule 150 mg	Sanofi Winthrop S.p.a.	023605076	12.300
FRAURS	20 capsule 150 mg	Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l.	027567027	12.300
FRAURS	20 capsule 300 mg	Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l.	027567039	24.900
GALMAX	20 compresse 240 mg	Max Farma S.r.l.	028432019	12.300
GALMAX	20 compresse 480 mg	Max Farma S.r.l.	028432021	24.900
LENTORSIL	20 capsule 450 mg	Italfarmaco S.p.a.	028708028	38.900
LITOFF	20 compresse 450 mg	Farmaceutici Caber S.p.a.	028404034	38.900
LITOFF	20 compresse 300 mg	Farmaceutici Caber S.p.a.	028404010	24.900
LITOFF	20 compresse rilascio controllato 450 mg	Farmaceutici Caber S.p.a.	028404022	38.900
LITURSOL	20 compresse 150 mg	Crinos industria farmacobiologica S.p.a.	024615078	12.300
LITURSOL	20 compresse 300 mg	Crinos industria farmacobiologica S.p.a.	024615080	24.900
LITURSOL	«Retard» 20 capsule 450 mg	Crinos industria farmacobiologica S.p.a.	024615092	38.900

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
URDES	20 compresse 300 mg	Errekappa euroterapici S.p.a.	026893040	24.900
URDES	«CD» 20 compresse 450 mg	Errekappa euroterapici S.p.a.	026893053	37.400
URDES	«CD» 20 compresse 225 mg	Errekappa euroterapici S.p.a.	026893065	18.700
URDES	20 compresse 150 mg	Errekappa euroterapici S.p.a.	026893038	12.300
URSACOL	10 compresse 300 mg	Zambon Italia S.r.l.	023630054	12.300
URSACOL	30 compresse 300 mg	Zambon Italia S.r.l.	023630078	37.400
URSACOL	40 compresse 150 mg	Zambon Italia S.r.l.	023630041	24.900
URSACOL	20 compresse 150 mg	Zambon Italia S.r.l.	023630039	12.300
URSACOL	20 compresse 300 mg	Zambon Italia S.r.l.	023630066	24.900
URSILON	20 capsule 300 mg	Ist. Biochimico ital. G. Lorenzini S.p.a.	024173080	24.900
URSILON	«Retard mite» 20 capsule 225 mg	Ist. Biochimico ital. G. Lorenzini S.p.a.	024173066	19.500
URSILON	«Retard» 20 capsule 450 mg	Ist. Biochimico ital. G. Lorenzini S.p.a.	024173054	38.900
URSOBIL	20 capsule 250 mg	Istituto biologico chemioterapico S.p.a.	024444059	20.800
URSOBIL	Gocce 20 ml	Istituto biologico chemioterapico S.p.a.	024444085	20.200
URSOBIL	Sciroppo flacone 200 ml	Istituto biologico chemioterapico S.p.a.	024444111	25.200
URSOBIL	20 capsule 150 mg	Istituto biologico chemioterapico S.p.a.	024444034	12.300
URSOBIL HT	20 capsule rilascio controllato 225 mg	Istituto biologico chemioterapico S.p.a.	029038015	18.700
URSOBIL HT	20 capsule rilascio controllato 450 mg	Istituto biologico chemioterapico S.p.a.	029038027	38.900
URSODAMOR	«150» 20 compresse 150 mg	Farmaceutici Damor S.p.a.	026328017	12.300
URSODAMOR	«300» 20 compresse 300 mg	Farmaceutici Damor S.p.a.	026328029	24.900
URSODIOL	20 capsule 300 mg	Bioprogress S.p.a.	028366019	24.900
URSODIOL	«Retard» 20 capsule 225 mg	Bioprogress S.p.a.	028366021	19.500
URSODIOL	«Retard» 20 capsule 450 mg	Bioprogress S.p.a.	028366033	38.900
URSOFALK	«S.R.» 20 capsule 450 mg	Knoll farmaceutici S.p.a.	026074043	38.900
URSOFALK	20 capsule 150 mg	Knoll farmaceutici S.p.a.	026074029	12.300
URSOFALK	20 capsule 300 mg	Knoll farmaceutici S.p.a.	026074031	24.900
URSOFLOR	20 capsule 150 mg	So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini	026073015	12.300
URSOFLOR	20 capsule 300 mg	So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini	026073027	24.900
URSOFLOR	«Retard» 20 compresse ritardo 450 mg	So.Se.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini	026073039	38.900
URSOGARANT	20 compresse 240 mg	Laboratorio chimico Garant S.r.l.	029484019	12.300
URSOGARANT	20 compresse 480 mg	Laboratorio chimico Garant S.r.l.	029484021	24.900
URSOLAC	«Retard» 20 capsule rilascio controllato 450 mg	Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a.	028931032	38.900
URSOLAC	«300» 20 capsule 300 mg	Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a.	028931018	24.900
URSOLAC	«Retard» 20 capsule rilascio controllato 225 mg	Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a.	028931020	19.500
URSOLISIN	20 capsule 300 mg	Magis farmaceutici S.p.a.	025430101	24.900
URSOLISIN	20 capsule 150 mg	Magis farmaceutici S.p.a.	025430063	12.300
URSON	20 compresse 240 mg	Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a.	025968025	12.300
URSON	20 compresse 480 mg	Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a.	025968037	24.700
URSOPROGE	20 capsule 300 mg	Proge Farm S.r.l.	028746016	24.900

Principio attivo: acido chenodesossicolico.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
BILENOR	30 capsule 250 mg	Schwarz Pharma S.p.a.	026567026	33.100
LITOBILE	30 capsule 250 mg	Monsanto Italiana S.p.a.	027375029	33.100

Nella colelitiasi, la terapia con sali biliari ottiene la dissoluzione dei calcoli solo in una parte dei pazienti, variabile in relazione a fattori diversi (dimensioni dei calcoli, funzionalità della colecisti, etc.), è seguita frequentemente dalla formazione di nuovi calcoli (50-60% a 5 anni) (4), non trova indicazione nei pazienti con coliche ravvicinate o severe; infine, l'alternativa chirurgica, laparoscopica o con minilaparotomia, è risolutiva e a basso rischio. Per tutte queste ragioni, questa indicazione dei sali biliari è classificata in fascia B. Si è ritenuto opportuno limitare l'uso dei sali biliari ai pazienti con caratteristiche definite «ottimali» per la dissoluzione dei calcoli, che raggiunge in questi casi percentuali fra il 48% (5) e il 60% (4). Tali caratteristiche, presenti in circa il 15% dei pazienti (4), sono quelle riportate nella nota.

BIBLIOGRAFIA:

(4) Strasberg SM & al. Cholecystolithiasis: lithotherapy for the 90s. Hepatology 1992; 16: 820-39.

(5) May GR & al. Efficacy of bile acid therapy for gallstone dissolution: a meta-analysis of randomized trials. Aliment Pharmacol Ther 1993; 7: 139-48».

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1999

Il Ministro - Presidente della Commissione: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 58

99A2505

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 1999.

Aggiornamento delle «Note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Modifica alla nota n. 28.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni, e nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate» modificate e integrate con successivi provvedimenti;

Visti, in particolare, il provvedimento 7 agosto 1998, concernente: «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998 nonché i successivi provvedimenti: del 2 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, e del 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1998;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al testo di singole note e ai relativi commenti;

Vista la propria deliberazione assunta in data 27 gennaio 1999, con la quale ha ritenuto di integrare il provvedimento del 7 agosto sopra richiamato approvando l'estensione delle indicazioni della nota n. 28;

Dispone:

Art. 1.

La «nota 28» di cui al provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, richiamato nelle premesse, come modificato e integrato dai provvedimenti 2 e 10 novembre 1998, viene sostituita dalla seguente:

«Nota n. 28.

Classe «A» - limitatamente alle indicazioni: carcinoma dell'endometrio, della mammella, della prostata e del rene e alla sindrome anoressia/cachessia da neoplasia maligna e da AIDS in fase avanzata.

Principio attivo: gestonorone.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
DEPOSTAT	Im 1 fiala 2 ml 200 mg	Schering S.p.a.	022402010	10.000

Principio attivo: medrossiprogesterone.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
DEPO PROVERA	Im sosp. 1 flac. 1 ml 150 mg	Pharmacia & Upjohn N.V./S.A.	020329064	9.300
DEPO PROVERA	Im sosp. 1 flac. 3,4 ml 500 mg	Pharmacia & Upjohn N.V./S.A.	020329076	17.000
DEPO PROVERA	Im sosp. 1 flac. 6,7 ml 1 g	Pharmacia & Upjohn N.V./S.A.	020329088	32.000
FARLUTAL	15 flaconi sospensione os 1 g	Carlo Erba O.T.C. S.p.a.	015148149	188.800
FARLUTAL	Im 1 flac. 1000 mg	Carlo Erba O.T.C. S.p.a.	015148099	32.000
FARLUTAL	30 flaconi sospensione os 500 mg	Carlo Erba O.T.C. S.p.a.	015148137	188.800
FARLUTAL	30 compresse mg 500	Carlo Erba O.T.C. S.p.a.	015148125	205.100
PROVERA	30 compresse 250 mg	Pharmacia & Upjohn S.p.a.	020328151	103.300
PROVERA	10 bustine granulari os 1000 mg	Pharmacia & Upjohn S.p.a.	020328187	131.800
PROVERA	10 bustine granulari 500 mg	Pharmacia & Upjohn S.p.a.	020328175	65.800

Principio attivo: megestrolo.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
MEGACE	30 compresse 160 mg	Bristol Myers Squibb S.p.a.	027597020	185.100
MEGESTIL	30 bustine 160 mg	Boehringer Mannheim Italia S.p.a.	027574021	185.100
MEGESTIL	30 compresse 160 mg	Boehringer Mannheim Italia S.p.a.	027574019	185.100

La sindrome anoressia/cachessia è caratterizzata da progressiva perdita di peso (>10% del peso ideale) anoressia, nausea cronica, astenia, cambiamento dell'immagine corporea, impoverimento del Performance Status. Nei pazienti affetti da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS la sindrome si manifesta frequentemente fino a raggiungere valori dell'80% in pazienti oncologici terminali e rappresenta un importante fattore prognostico negativo.

L'etiopagenesi dell'anoressia/cachessia da cancro è multifattoriale. Nel cancro si riconoscono cause generali (citochine prodotte dalla neoplasia, citochine prodotte dall'ospite, neurotrasmettitori centrali) e cause locali legate alle alterazioni del tubo gastroenterico provocate dalle localizzazioni neoplastiche in tale distretto. Nell'AIDS le cause sono dovute all'attività del virus, a citochine cataboliche e allo stato del tubo digerente.

Nonostante la diversità, etiopatogenetica delle due malattie, gli obiettivi maggiori dei trattamenti con progestinici sono gli stessi nella anoressia-cachessia da cancro e da AIDS e riguardano il recupero ponderale, aumento dell'appetito e aumento dell'introito calorico. Obiettivi secondari sono costituiti dal controllo della nausea cronica e del dolore e dal miglioramento del Performance Status della qualità della vita.

Le evidenze che Medrossiprogesterone Acetato (MPA) e Megestrolo Acetato (MA) sono in grado di conseguire tali obiettivi terapeutici sono mostrate da studi clinici controllati in doppio cieco e con dimensione del campione adeguata (1, 2, 3).

Vi è anche dimostrazione che l'impatto di questi trattamenti sul peso corporeo è dovuto a un aumento reale della massa magra e grassa, più che a ritenzione idrica (4).

Gli studi hanno infine evidenziato che il miglior effetto terapeutico si ottiene con dosaggi di MPA di 500-1000 mg/die e di MA di 160-320 mg/die.

BIBLIOGRAFIA:

(1) Simons JP, Aaronson NK, Vansteenkiste JF et al. *The effects of medroxy progesterone acetate on appetite, weight loss and quality of life in advanced stage non-hormone-sensitive cancer. A placebo controlled multicenter study.* J Clin Oncol 1996, 14: 1077-1084.

(2) Tchekmeydan NS, Hickman M, Siau J et al. *Megestrol acetate in cancer anorexia and weight loss.* Cancer 1992; 5: 1268-1274.

(3) Von Roenn JH, Armstrong D, Koetler DP et al. *Megestrol acetate in patients with AIDS-related cachexia.* Ann Intern Med 1994; 6: 393-399.

(4) Loprinzi CL, Schraid DJ, Dose AM et al. *Body-composition changes in patients who gain weight while receiving Megestrol Acetate.* J Clin Oncol 1993; 11: 152-154.».

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1999

Il Ministro - Presidente della Commissione: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 59

99A2506

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 1999.

Aggiornamento delle «Note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Introduzione della nota n. 80.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni e nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate» modificate e integrate con successivi provvedimenti;

Visti, in particolare, il provvedimento 7 agosto 1998, concernente «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998, nonché i successivi provvedimenti: del 2 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1998, e del 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1998;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Vista la propria deliberazione assunta in data 27 ottobre 1998, con la quale ha ritenuto di integrare il provvedimento del 7 agosto sopra richiamato con una nota riguardante gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors: SSRI), che andrà ad assumere il numero 80, integrata in data 11 novembre per quanto concerne l'elenco dei principi attivi con la molecola «venlafaxina cloridrato»;

Sentito il servizio centrale di segreteria del CIPE del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto concerne il prezzo medio europeo dei principi attivi venlafaxina cloridrato, fluoxetina cloridrato, citalopram bromidrato, paroxetina cloridrato, sertralina cloridrato, fluvoxamina maleato cui applicare la riduzione prevista dall'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la propria deliberazione, assunta in data 27 gennaio 1999, con la quale ha approvato l'elenco dei farmaci SSRI da ammettere al rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, corredato dei relativi prezzi e dell'indicazione della eventuale «Nota» limitativa della rimborsabilità;

Ritenuto opportuno specificare, per ogni specialità medicinale oggetto del presente provvedimento, anche il prezzo di vendita al pubblico, conforme a quanto stabilito dalla citata legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Dispone:

Art. 1.

Alle «Note» relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni classificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, costituenti l'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, richiamato nelle premesse, come modificato e integrato dai provvedimenti 2 e 10 novembre 1998, è aggiunta la nota seguente:

«Nota n. 80.

Classe «A» - limitatamente ai pazienti nei quali l'uso degli antidepressivi triciclici è controindicato per una delle seguenti condizioni cliniche:

ipersensibilità già nota a questi farmaci;

glaucoma;

ipertrofia prostatica e altre alterazioni stenosanti dell'apparato urinario;

stenosi pilorica e altre alterazioni stenosanti del tratto gastroenterico;

cardiopatie con rischio di aritmie ventricolari;

periodo di ricupero post-infartuale.

Principio attivo: venlafaxina cloridrato.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
EFEXOR	14 compresse 50 mg	Wyeth Medica Ireland	028831030	25.700
EFEXOR	14 compresse 75 mg	Wyeth Medica Ireland	028831042	35.000
EFEXOR	28 compresse 25 mg	Wyeth Medica Ireland	028831016	26.900
EFEXOR	28 compresse 37,5 mg	Wyeth Medica Ireland	028831028	40.100
EFEXOR	14 compresse ril. modificato 75 mg	Wyeth Medica Ireland	028831055	35.000
EFEXOR	10 compresse ril. modificato 150 mg	Wyeth Medica Ireland	028831067	50.000
FAXINE	28 compresse 37,5 mg	Eurand international S.p.a.	028833022	40.100
FAXINE	14 compresse 50 mg	Eurand international S.p.a.	028833034	25.700
FAXINE	14 compresse 75 mg	Eurand international S.p.a.	028833046	35.000

Principio attivo: fluoxetina cloridrato.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
FLUOXENASE	12 capsule rigide 20 mg	Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a.	033322013	24.900
FLUOXENASE	Flac. soluz. 60 ml 20 mg/5 ml	Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a.	033322025	29.300
FLUOXEREN	12 capsule 20 mg	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.	025959014	24.900
FLUOXEREN	Soluzione 60 ml 20 mg/5 ml	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.	025959026	29.300
FLUXETIL	12 capsule rigide 20 mg	Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.	033015013	24.900
FLUXETIL	Flac. 60 ml soluzione 20 mg/5 ml	Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.	033015025	29.300
PROXERENE	12 capsule rigide 20 mg	F.I.R.M.A. S.p.a.	032861015	24.900
PROXERENE	Flac. 60 ml soluzione 20 mg/5 ml	F.I.R.M.A. S.p.a.	032861027	29.300
PROZAC	Soluzione 60 ml 20 mg/5 ml	Eli Lilly Italia S.p.a.	025970029	29.300
PROZAC	12 capsule 20 mg	Eli Lilly Italia S.p.a.	025970017	24.900
PROZAC	«FD» 12 compresse solubili 20 mg	Eli Lilly Italia S.p.a.	025970031	24.900

Principio attivo: citalopram bromidrato.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
ELOPRAM	14 compresse 20 mg	Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a.	028681031	29.200
ELOPRAM	14 compresse 40 mg	Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a.	028681029	58.000
ELOPRAM	28 compresse 20 mg	Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a.	028681017	58.800
SEROPRAM	14 compresse 40 mg	Lundbeck Italia S.p.a.	028759025	58.000
SEROPRAM	28 compresse 20 mg	Lundbeck Italia S.p.a.	028759013	58.800
SEROPRAM	14 compresse 20 mg	Lundbeck Italia S.p.a.	028759037	29.200

Principio attivo: paroxetina cloridrato.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
EUTIMIL	12 compresse 20 mg	Sark S.p.a.	027964016	25.800
SEREUPIN	12 compresse 20 mg	Ravizza Farmaceutici S.p.a.	027965019	25.800
SEROXAT	12 compresse 20 mg	Smithkline Beecham S.p.a.	027963014	25.800

Principio attivo: sertralina cloridrato.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
SERAD	15 capsule 50 mg	Boehringer Mannheim Italia S.p.a.	027755014	36.800
TATIG	15 capsule 50 mg	Bioindustria Farmaceutici S.p.a.	027754011	36.800
ZOLOFT	15 compresse 100 mg	Roerig Farmaceutici Italiana S.p.a.	027753045	58.600
ZOLOFT	15 compresse divisibili 50 mg	Roerig Farmaceutici Italiana S.p.a.	027753033	36.800
ZOLOFT	15 capsule 50 mg	Roerig Farmaceutici Italiana S.p.a.	027753019	36.800

Principio attivo: fluvoxamina maleato.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
DUMIROX	30 compresse 50 mg	Pharmacia & Upjohn S.p.a.	026104012	25.900
DUMIROX	«100» 30 compresse 100 mg	Pharmacia & Upjohn S.p.a.	026104024	40.400
FEVARIN	30 compresse 50 mg	Solvay Farmaceuticals B.V.	027045018	25.900
FEVARIN	30 cpr gastroresistenti 100 mg	Solvay Farmaceuticals B.V.	027045020	40.400
MAVERAL	30 compresse gastrores. 100 mg	Farmades S.p.a.	026102020	40.400
MAVERAL	30 compresse 50 mg	Farmades S.p.a.	026102018	25.900

La nota sottolinea e conferma il valore terapeutico sempre attuale degli antidepressivi triciclici, che restano i farmaci di prima scelta nella terapia della depressione unipolare nelle sue diverse forme cliniche. Occorre sottolineare che la tollerabilità a lungo termine sia dei triciclici che degli antidepressivi di più recente introduzione è buona e questo ne consente un uso a lungo termine relativamente sicuro nella maggior parte dei pazienti. Alcuni autori sottolineano che gli SSRI hanno un minor numero di effetti collaterali rispetto ai triciclici (1), ma è più corretto affermare che ciascuna classe di farmaci ha un suo spettro di tossicità (2-6). Un completo studio di meta-analisi ha preso di recente in considerazione un totale di 1.100 pubblicazioni scientifiche su studi che paragonano almeno un triciclico con almeno un SSRI, sia come efficacia che come tossicità (7). Selezionando i lavori sulla base del numero di pazienti utilizzati per ciascun braccio e la correttezza del disegno sperimentale utilizzato, la meta-analisi finale è stata effettuata su 84 trials clinici. Come risultato sono stati messi in evidenza 18 distinti effetti collaterali frequenti nel corso dei diversi trattamenti, così suddivisi: 7 statisticamente più frequenti con SSRI (nausea, anoressia, diarrea, insonnia, irritabilità, agitazione e ansia); 5 più frequenti con triciclici (secchezza delle fauci, stipsi, vertigini, sudorazione e alterazioni della vista); 6 altrettanto frequenti con entrambi i tipi di farmaci (cefalea, tremori, disturbi urinari, affaticamento, palpitazioni e ipotensione arteriosa). Gli effetti collaterali dei triciclici sono soprattutto connessi all'attività antimuscarinica, pressoché assente negli SSRI, che ne rende problematico l'uso in soggetti con ipertrofia prostatica, glaucoma, o affezioni stenosanti del tratto gastro-enterico o urinario. I triciclici inducono un prolungamento del tratto Q-T, soprattutto in caso di ipossiemia (2), per cui sono sicuramente controindicati nei pazienti cardiopatici con elevato rischio di aritmie ventricolari. Gli SSRI non hanno attività antimuscarinica ma ugualmente possono indurre impotenza (8), soprattutto ai dosaggi richiesti nei disturbi di panico o ossessivo-compulsivi. La somministrazione di un antidepressivo a pazienti con insufficienza epatica o renale va valutata in base al singolo principio attivo. Lo stesso criterio è estensibile ai problemi di interazioni con altri farmaci. Riguardo all'uso di farmaci antidepressivi in gravidanza e durante l'allattamento, non esiste certezza riguardo al rischio teratogenetico o di tossicità neonatale con nessun principio attivo (9-11). Il recente lavoro di Kulin (12) sulla sicurezza in gravidanza degli SSRI e le polemiche da esso suscitate (vedi: 13) sottolineano la carenza di dati obiettivi. In conclusione, se la gravidanza non costituisce controindicazione assoluta all'uso dei triciclici non può nemmeno essere indicazione all'impiego degli SSRI.

Gli effetti descritti sono dose dipendenti, ma entrambi i tipi di farmaci possono dar luogo, raramente, a fenomeni di intolleranza dose indipendenti: eritemi cutanei, angioedema, artralgie, mialgie. Altre controindicazioni — associazioni con levodopa, IMAO, serotoninergici — o limitazioni d'uso — mai o con estrema cautela nei pazienti bipolari — sono comuni ad entrambe le classi di farmaci (14-19).

Gli studi in doppio cieco che paragonano antidepressivi triciclici e SSRI su pazienti depressi ambulatoriali sottolineano la maggiore ritenzione con SSRI nella prima fase della terapia e una pari efficacia nel medio e lungo termine (14). I dati su pazienti in regime di ricovero sono a favore di una maggiore efficacia dei triciclici (15). Sia per gli SSRI che per la venlafaxina non esistono dati sufficienti che dimostrino una specifica utilità clinica nei depressi resistenti ai più consolidati triciclici.

BIBLIOGRAFIA:

(1) Goldstein BJ & Goodnick PJ: Selective serotonin reuptake inhibitors in the treatment of affective disorders-III. Tolerability, safety and pharmacoeconomics. J. Psychopharmacol. 1998, 12 (Suppl. 3-B): S55-87.

(2) Roos JC: Cardiac effects of antidepressant drugs. A comparison of the tricyclic antidepressants and fluvoxamine. Br. J. Clin. Pharmac. 1983; 15: 439S-445S.

(3) Prescorn SH: Recent pharmacologic advances in antidepressants therapy for the elderly. Am. J. Med. 1993; 24; 94 (5A): 2S-12S.

(4) Swinkels JA et al.: Safety of antidepressants. Int. Clin. Psychopharmacol. 1995; 9 Suppl. 4; 19-25. Review.

(5) Menting JE et al.: Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) in the treatment of elderly depressed patients: a qualitative analysis of the literature on their efficacy and side-effects. Int. Clin. Psychopharmacol. 1996; 11; 165-175.

(6) Roose SP et al.: Comparison of paroxetine and nortriptyline in depressed patients with ischemic heart disease. JAMA 1998; 28; 279 (4); 287-291.

(7) Trindade E et al.: Adverse effects associated with selective serotonin reuptake inhibitors and tricyclic antidepressants: a meta-analysis. CMAJ 1998; 159; 1245-1252.

(8) Montejo-Gonzales AL et al.: SSRI-induced sexual disfunctions: fluoxetine, paroxetine, sertraline, and fluvoxamine in a prospective, multicenter and descriptive clinical study of 344 patients. J Sex. Marital Ther. 1997; 23 (3); 176-194.

(9) Schou M: Treating recurrent affective disorders during and after pregnancy. What can be taken safely? Drug Saf. 1998, 18 (2); 143-152.

(10) Cohen LS & Rosenbaun JF: Psychotropic drug use during pregnancy: weighing the risks. J. Clin. Psychiatry 1998; 59 Suppl. 2; 18-28.

(11) Austin IM & Mitchell PB: Psychotropic medication in pregnant women: treatment dilemmas. Ed. J. Aust. 1998; 169 (8); 428-431.

(12) Kulin NA et al.: Pregnancy outcome following maternal use of the new selective serotonin reuptake inhibitors. JAMA 1998; 279 (8); 609-610.

(13) Grush LR; Witlin AG; Koren G; Goldstein DJ; Yonkers KA et al.; De Luca et al.: Lettere di risposta. JAMA 1998; 279 (23); 1873-1874.

(14) Tollefson GD & Holman SL: How long to onset off antidepressant action: a meta-analysis of patients treated with fluoxetine or placebo. Int. Clin. Psychopharmacol. 1994; 9 (4); 245-250.

(15) Anderson IM: SSRIs versus tricyclic antidepressants in depressed inpatients: a meta-analysis of efficacy and tolerability. Depress. Anxiety 1998; 7 Suppl. 1; 11-17.

(16) Montgomery SA et al.: Comparison of compliance between serotonin reuptake inhibitors and tricyclic antidepressants: a meta-analysis. Int. Clin. Psychopharmacol. 1995; 9 Suppl. 4; 33-40.

(17) Kocsis JH et al.: Maintenance therapy for chronic depression. A controlled clinical trial of desipramine. Arch. Gen. Psychiatry 1996; 53 (9); 769-774.

(18) Hotopf M et al.: Are SSRIs a cost-effective alternative to tricyclics? Br. J. Psychiatry 1996; 168 (4); 404-409.

(19) Steffens DC et al.: Are SSRIs better than TCAs? Comparison of SSRIs and TCAs: a meta-analysis. Depress. Anxiety. 1997; 6 (1); 10-8».

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1999

Il Ministro - Presidente della Commissione: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 61

99A2507

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 1999.

Aggiornamento delle «Note» riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni. Introduzione della nota n. 81.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni e nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate» modificate e integrate con successivi provvedimenti;

Visti, in particolare, il provvedimento 7 agosto 1998, concernente «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998 nonché i successivi provvedimenti del 2 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1º dicembre 1998 e del 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1998;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Vista la propria deliberazione assunta in data 24 novembre 1998, con la quale ha ritenuto di integrare il provvedimento del 7 agosto sopra richiamato con una nota riguardante le eparine a basso peso molecolare, che andrà ad assumere il numero 81;

Sentito il Servizio centrale di segreteria del CIPE del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto concerne il prezzo medio europeo dei principi attivi dalteparina sodica, enoxaparina sodica, nadroparina calcica, reviparina sodica, tinzaparina sodica cui applicare la riduzione prevista dall'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Vista la propria deliberazione, assunta in data 27 gennaio 1999, con la quale ha approvato l'elenco dei farmaci a base di eparina a basso peso molecolare da ammettere al rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, corredato dei relativi prezzi e dell'indicazione della eventuale «Nota» limitativa della rimborsabilità;

Ritenuto opportuno specificare, per ogni specialità medicinale oggetto del presente provvedimento, anche il prezzo di vendita al pubblico, conforme a quanto stabilito dalla citata legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Dispone:

Art. 1.

Alle «Note» relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni classificate a norma dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, costituenti l'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco 7 agosto 1998, richiamato nelle premesse, come modificato e integrato dai provvedimenti 2 e 10 novembre 1998, è aggiunta la nota seguente:

«NOTA 81.

Classe «A» - limitatamente ai seguenti impieghi:

Trattamento: pazienti con trombosi venosa profonda prossimale, durante la prima fase del trattamento e la messa a punto del dosaggio efficace di un anticoagulante cumarinico;

Profilassi: pazienti con alto rischio di trombosi venosa profonda prossimale e di embolia polmonare.

Definizione di alto rischio:

chirurgia ortopedica maggiore del femore o del ginocchio;
chirurgia pelvica o addominale maggiore per tumori;
precedenti trombosi venose profonde o embolia polmonare;
precedente trombocitopenia da eparina non frazionata.

Principio attivo: dalteparina sodica.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
FRAGMIN	6 sir. monouso 2500 UI Axa	Pharmacia & Upjohn AB	027276031	38.900
FRAGMIN	6 sir. monouso 0,2 ml 5000 U	Pharmacia & Upjohn AB	027276043	69.700

Principio attivo: enoxaparina sodica.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
CLEXANE	6 sir. pronte 2000 UI Axa	Rhone Poulenc Rorer S.p.a.	026966034	40.200
CLEXANE	6 sir. pronte 4000 UI Axa/0,4 ml	Rhone Poulenc Rorer S.p.a.	026966046	76.300
CLEXANE T	2 sir. pronte 6000 UI Axa/0,6 ml	Rhone Poulenc Rorer S.p.a.	029111046	32.600
CLEXANE T	2 sir. pronte 8000 UI Axa/0,8 ml	Rhone Poulenc Rorer S.p.a.	029111059	37.000
CLEXANE T	2 sir. pronte 10.000 UI Axa/1 ml	Rhone Poulenc Rorer S.p.a.	029111061	43.700
TROMBENOX	6 sir. pronte 2000 UI Axa/0,2 ml	Nattermann (Germania)	027575036	40.200
TROMBENOX	6 sir. pronte 4000 UI Axa/0,4 ml	Nattermann (Germania)	027575048	76.300
TROMBENOX T	2 sir. pronte 6000 UI Axa/0,6 ml	Nattermann (Germania)	029126048	32.600
TROMBENOX T	2 sir. pronte 8000 UI Axa/0,8 ml	Nattermann (Germania)	029126051	37.000
TROMBENOX T	2 sir. pronte 10.000 UI Axa/1 ml	Nattermann (Germania)	029126063	43.700

Principio attivo: nadroparina calcica.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
FRAXIPARINA	soluz. iniett. 6 siringhe preriemp. 0,3 ml 2850 UI Antixa	Sanofi Winthrop S.p.a.	026736064	41.100
FRAXIPARINA	soluz. iniett. 6 siringhe preriemp. 0,4 ml 3800 UI Antixa	Sanofi Winthrop S.p.a.	026736076	55.500
SELEPARINA	6 f. sir. 3075 UI Axa/0,3 ml	Sanofi Winthrop S.p.a.	026738017	41.100
SELEPARINA	6 fiale-siringa 0,4 ml	Italfarmaco S.p.a.	026738056	55.500
SELEPARINA	6 f. sir. 0,6 ml 6150 UI Axa	Italfarmaco S.p.a.	026738068	78.200
SELEPARINA	6 f. sir. 0,8 ml 8200 UI Axa	Italfarmaco S.p.a.	026738082	90.300
SELEPARINA	6 f. sir. 1 ml 10250 UI Axa	Italfarmaco S.p.a.	026738106	81.400

Principio attivo: reviparina sodica.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
CLIVARINA	«4200 UI» soluzione sc. 5 sir. prontouso	Knoll AG (Germania)	028694040	67.100
CLIVARINA	«4200 UI» soluzione sc. 10 sir. prontouso	Knoll AG (Germania)	028694053	143.800
ERACLIT	«4200 UI» soluzione sc. 5 sir. prontouso	Ravizza	028695031	67.100
ERACLIT	«4200 UI» soluzione sc. 10 sir. prontouso	Ravizza	028695043	143.800

Principio attivo: tinzaparina sodica.

Specialità	Confezione	Produttore	N. A.I.C.	Prezzo IVA compresa
INNOHEP	6 sir. 2500 U. anti-xa/0,3 ml	Leo Pharmaceutical Products Ltd	027815099	33.500
INNOHEP	6 sir. 3500 U. anti-xa/0,3 ml	Leo Pharmaceutical Products Ltd	027815101	45.600
INNOHEP	10 flaconcini 2 ml 20000 U. anti-xa/ml sc.	Leo Pharmaceutical Products Ltd	027815125	361.500

Circa il 50% dei pazienti con trombosi delle vene profonde prossimali (TVPP) degli arti inferiori e del bacino vanno incontro a embolia polmonare, che può essere fatale (1). Il trattamento delle TVPP e la prevenzione nei pazienti a rischio sono perciò importanti. Il trattamento delle TVPP è stato fin oggi effettuato con eparina sodica non frazionata per infusione venosa continua, con monitoraggio del tempo di tromboplastina parziale (PTT), richiedendo pertanto la degenza in ospedale. Per il trattamento delle TVPP, l'eparina è necessaria all'inizio; già al 2°/3° giorno ad essa va associato un cumarinico, più adatto al trattamento prolungato necessario in questa situazione (1). Eparina e cumarinico devono essere associati per il tempo necessario a raggiungere un INR (International Normalized Ratio) di poco superiore a 2, e in ogni caso per non meno di 4-5 giorni (2).

Per la prevenzione nei pazienti ad alto rischio è stata generalmente usata l'eparina sottocute (in Italia l'eparina calcica; negli USA e in altri Paesi la comune eparina sodica). Per una profilassi efficace anche l'eparina sottocute è opportuno il monitoraggio, mantenendo il PTT al limite o appena oltre il limite della norma.

Rispetto all'eparina non frazionata, le eparine a basso peso molecolare (EBPM) hanno un effetto anticoagulante uguale ma con minor rischio emorragico; hanno una migliore biodisponibilità dopo iniezione sottocute, un tempo di dimezzamento più lungo e un minor legame alle proteine di reazione. Queste caratteristiche si traducono in un notevole vantaggio clinico; minor numero di iniezioni/die necessarie a mantenere un effetto anticoagulante costante; effetto anticoagulante più prevedibile e riproducibile, indipendente dalle variazioni delle proteine di reazione; monitoraggio del PTT non necessario (3; 4; 5).

Numerosi trials randomizzati e alcune meta-analisi hanno dimostrato che le eparine a basso peso molecolare sottocute hanno efficacia pari o superiore a quella dell'eparina non frazionata, per infusione continua o sottocute, nel trattamento (6) e rispettivamente nella prevenzione (7) della TVPP. L'ammissione in fascia di rimborsabilità delle EBPM può consentire il trattamento extraospedaliero (8) della TVPP, senza le complessità dell'infusione venosa continua e senza monitoraggio di laboratorio. Può inoltre consentire una prevenzione più efficace della TVPP nei pazienti ad alto rischio, con un minor numero di iniezioni/die, senza necessità di monitoraggio del PTT e con una maggior sicurezza e riproducibilità di effetto anticoagulante.

BIBLIOGRAFIA:

(1) Yusuf S & al. Evidence-based Cardiology. London, BMJ Books, 1998: 1009-24.

(2) Hull RD & al. Heparin for 5 days as compared with 10 days in the initial treatment of proximal venous thrombosis. N Engl J Med 1990; 322: 1260-4.

(3) Koopman MMW. Low-molecular-weight heparins in the treatment of venous thromboembolism. Ann lnterm Med 1998; 128: 1037-9.

(4) Weitz Jl. Drug Therapy Low-molecular-weight heparins. N Engl J Med 1997; 337: 688-98.

(5) Litin SC & al. Use of low-molecular-weight heparin in the treatment of venous thromboembolic disease: answers to frequently asked questions. Mayo Clin Proc 1998; 73: 545-50.

(6) Siragusa S & al. Low-molecular-weight heparins and unfractionated heparin in the treatment of patients with acute venous thromboembolism: results of a meta-analysis. Am J Med 1996; 100: 269-77.

(7) Kakkar VV & al. Efficacy & safety of low-molecular-weight heparin and standard unfractionated heparin for prophylaxis of post-operative venous thromboembolism: European Multicenter Trial. World J Surg 1997; 21: 2-9.

(8) Koopman MMW & al. Treatment of venous thrombosis with intravenous unfractionated heparin administerd in the Hospital as compared with subcutaneous low-molecular-weight heparin administered at home. N Engl J Med 1996; 334: 682-7».

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1999

Il Ministro - Presidente della Commissione: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 60

99A2508

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 18 febbraio 1999.

Autorizzazione sino al 30 giugno 1999 all'esercizio della pesca dei molluschi bivalvi per le unità aderenti al consorzio di Ancona - Co.Ge.Vo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1996, con il quale nell'ambito del Compartimento marittimo di Ancona la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è stata affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi a r.l. «Co.Ge.Vo.» di Ancona cui aderiscono la totalità delle imprese di settore;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi ed, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che prevede per i consorzi di gestione per la pesca dei molluschi bivalvi la possibilità di presentare al Ministero per le politiche agricole motivate e documentate richieste finalizzate all'assentimento di eventuali deroghe alla disciplina vigente nel settore;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di gurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Vista l'istanza del «Co.Ge.Vo.» di Ancona in data 11 febbraio 1999 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo per la pesca dei molluschi bivalvi di imbarcazioni ed attrezzi di pesca aventi, rispettivamente, potenza motrice e peso con valori superiori a quelli attualmente consentiti in via generale;

Considerata l'opportunità di approfondire l'esame della normativa vigente per eventuali modifiche circa le caratteristiche del «peschereccio tipo» per la cattura dei molluschi bivalvi e dei relativi attrezzi;

Ritenuto che le deroghe richieste dal Co.Ge.Vo. Ancona sono compatibili con il regime derogatorio previsto dal citato decreto ministeriale 21 luglio 1998 e con la disciplina generale concernente la pesca dei molluschi bivalvi;

Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, nella seduta del 12 febbraio 1999, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

1. Nelle more dell'approfondimento dell'esame della normativa vigente nel settore, in via provvisoria, e non oltre il 30 giugno 1999, limitatamente alla potenza del motore ed al peso dell'attrezzo «draga idraulica», le unità aderenti al consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi di Ancona - Co.Ge.Vo., sono autorizzate ad esercitare la pesca dei molluschi bivalvi con le caratteristiche tecniche di fatto possedute, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 21 luglio 1998, sulla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.180 del 4 agosto 1998.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha effetto fino al 30 giugno 1999 salve le successive determinazioni del Ministero per le politiche agricole.

Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1999

Il direttore generale: GRIMALDI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 30

99A2627

DECRETO 26 marzo 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Società cooperativa a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio tutela nocciola Piemonte, con la quale il suddetto Consorzio, soggetto legittimato ai sensi dell'art. 53 della legge n. 128/1998, ha indicato quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Società cooperativa a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentati ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Società cooperativa a r.l.» ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'«I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Società cooperativa a r.l.» nell'albo degli organismi di controllo privati per le deno-

minazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, e di autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto art. 53;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Società cooperativa a r.l.» è iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 6 dell'art. 53, della legge n. 128/1998.

Art. 2.

L'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualità - Società cooperativa a r.l.», in seguito denominato «I.N.O.Q.», è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» registrata in ambito euoropeo con regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 2 comporta l'obbligo per l'«I.N.O.Q.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

L'organismo privato autorizzato «I.N.O.Q.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «I.N.O.Q.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «I.N.O.Q.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Piemonte nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2687

DECRETO 26 marzo 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Castagna di Montella», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Castagna di Montella» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la segnalazione inoltrata ai sensi del comma 8 del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte della regione Campania con la quale la suddetta regione ha proposto quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«IS.ME.CERT - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Portici (Napoli), via Università n. 96;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati preposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero per le politiche aglicole, quale autorità nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «IS.ME.CERT - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6 dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che l«IS.ME.CERT - Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» risulta già iscritto nell'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, con decreto ministeriale n. 60805 del 18 marzo 1999;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» già iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole, è autorizzato ai sensi del comma 6 dell'art. 53, della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Castagna di Montella» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione n. 1107 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'«IS.ME.CERT» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Castagna di Montella».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «IS.ME.CERT» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Castagna di Montella» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Castagna di Montella» rilasciate agli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica «Castagna di Montella».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A2688

DECRETO 29 marzo 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lucca e Pistoia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

eccesso di neve dall'8 febbraio 1999 al 9 febbraio 1999 nelle province di Lucca e Pistoia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lucca: eccesso di neve del 9 febbraio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Altopascio, Montecarlo;

Pistoia: eccesso di neve dell'8 febbraio 1999 e del 9 febbraio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), e)*, nel territorio dei comuni di Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A2689

DECRETO 1° aprile 1999.

Annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati» in conformità della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio sezione II-*ter* n. 763/99.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Frascati» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 contenente modificazione al disciplinare di produzione del vino D.O.C. «Frascati»;

Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 contenente integrazione al predetto decreto;

Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 1997 contenente modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

Visto il ricorso n. 806/1997 proposto dall'Unione italiana vini inteso ad ottenere l'annullamento del decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 1996, nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento obbligatorio in zona delimitata;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2-*ter* n. 763/99, che ha annullato il predetto decreto dirigenziale di modifica del disciplinare di produzione del vino D.O.C. «Frascati», nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento obbligatorio in zona delimitata rilevando che l'emanazione del provvedimento impugnato è avvenuto in presenza «di eccesso di potere per carenza di istruttoria»;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita vengono riconosciute o modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Ritenuto di doversi provvedere alla emanazione del decreto di annullamento, nella parte in qua, del decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, in ottemperanza della sentenza sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

In ottemperanza della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. II-*ter* n. 763/99, è annullato l'obbligo dell'imbottigliamento in zona delimitata previsto all'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Frascati», nel testo annesso al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996.

Art. 2.

Le disposizione, di cui all'articolo precedente hanno validità dalla data del deposito della sentenza alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 1999

Il dirigente: CAMILLA

99A2630

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Aurora», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Aurora», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Enrico Valeri in data 19 maggio 1986, repertorio n. 3686, registro società n. 5689/86, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29469/220707.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2631

DECRETO 5 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «I.P.S.A.N.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «I.P.S.A.N.», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Giuseppa Gatto in data 16 ottobre 1984, repertorio n. 2849, registro società n. 8070/84, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28508/207640.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2632

DECRETO 5 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Psiche», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Psiche», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Luigi Fasani in data 14 giugno 1985, repertorio n. 3630, registro società n. 8475/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29035/213829.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 5 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2633

DECRETO 5 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Ambiente arte e cultura Francesca Maria Ricci», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Ambiente arte e cultura Francesca Maria Ricci», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Vincenzo Augusto Fiduccia in data 22 febbraio 1985, repertorio n. 4326, registro società n. 4902/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29836/225630.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 marzo 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A2634

DECRETO 17 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euro coop service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministero del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 25 novembre 1998 da cui si evince che la società cooperativa «Euro coop service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euro coop service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita in data 31 dicembre 1979 con atto a rogito del notaio avv. Paolo Messeri, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 31 marzo 1980 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Barbara Bacci con studio in via Piave n. 46 - Campi Bisenzio (Firenze), ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2674

DECRETO 17 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa stalla sociale «Le Colonne», in Bibbona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministero del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 9 settembre 1998 da cui si evince che la società cooperativa stalla sociale «Le Colonne», in liquidazione, con sede in Bibbona (Livorno), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa stalla sociale «Le Colonne», in liquidazione, con sede in Bibbona (Livorno), costituita in data 17 maggio 1968 con atto a rogito del notaio avv. Franco Pazzaglia, omologato dal tribunale di Livorno con decreto dell'8 giugno 1968 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Carlo Pelosi, con studio in Firenze - Via Lorenzo il Magnifico n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2675

DECRETO 17 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori latte alimentare di Cremona» società cooperativa a responsabilità limitata, in Gadesco Pieve Delmona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 6 luglio 1998 da cui si evince che la società cooperativa «Cooperativa produttori latte alimentare di Cremona» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gadesco Pieve Delmona (Cremona), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa produttori latte alimentare di Cremona» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gadesco Pieve Delmona (Cremona), costituita in data 20 luglio 1970 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Gambaro di Cremona, omologato dal tribunale di Cremona con decreto 25 agosto 1970 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giancarlo Frosi con studio in via F. Aporti, 8 - Cremona, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2676

DECRETO 17 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Se. M.C.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 31 dicembre 1998 da cui si evince che la società cooperativa «Co.Se. M.C.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arezzo, si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Co.Se. M.C.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Arezzo, costituita in data 2 ottobre 1985 con atto a rogito del notaio avv. Paolo Bucciarelli Ducci, omologato dal tribunale di Arezzo con decreto del 20 febbraio 1986 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Salvi Maria Gioiosa con studio in Arezzo, via Roma n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2681

DECRETO 17 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «API Lucera» a r.l., in Lucera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 14 ottobre 1998 con la quale il tribunale di Lucera (Foggia), ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «API Lucera» a r.l., con sede in Lucera (Foggia);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionamento sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «API Lucera» a r.l., con sede in Lucera (Foggia), costituita in data 3 dicembre 1986 con atto a rogito del notaio Talani Giovanni Battista di Lucera, omologato dal tribunale di Lucera con decreto del 17 dicembre 1986 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag, Testa Giuseppe domiciliato in via Milazzo n. 147, Torremaggiore (Foggia), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2680

DECRETO 17 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «So.Co.Casa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Roma in data 7 febbraio 1998 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «So.Co.Casa», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di disporre, ai sensi dell'art. 195 l.f., il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «So.Co.Casa a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 20 gennaio 1981 con atto a rogito del dott. Giandomenico Cardelli, notaio in Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto

in data 11 febbraio 1981 è posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Antonio Ciriani, domiciliato in Roma, via Savona n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2679

DECRETO 17 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Mimosa - Società cooperativa a r.l.», in Patrica, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 21 maggio 1998 dal quale si evince che la società cooperativa di produzione e lavoro «La Mimosa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Patrica (Frosinone), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «La Mimosa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Patrica (Frosinone), costituita in data 17 maggio 1989 con atto a rogito del notaio dott. Annamaria Ortolan di Frosinone, omologato dal tribunale di Frosinone con decreto 16 giugno 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, ed il dott. Roberto Celenza, nato a Ceccano (Frosinone) il 27 febbraio 1945 e ivi residente in via Peschieta n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2678

DECRETO 17 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «P. B. Peruzzi e Bozzi vetro - Soc. coop. a r.l.», in San Giuliano Milanese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria in data 27 novembre 1998 da cui si evince che la società cooperativa «P. B. Peruzzi e Bozzi vetro - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Giuliano Milanese (Milano), si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «P. B. Peruzzi e Bozzi vetro - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Giuliano Milanese (Milano), costituita in data 27 novembre 1981 con atto a rogito del notaio dott. Paolo De Carli di Milano, omologato dal tribunale di Milano con decreto 31 dicembre 1981 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi delll'art. 2540 del codice civile e il dott. Renzo Rosotti con studio in via Tagliamento n. 7, Vedano al Lambro (Milano), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A2677

DECRETO 23 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Jota - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministro del lavoro e della provvidenza sociale - Direzione generale della cooperazone - Divisione IV/6;

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 18 dicembre 1998 e del successivo accertamento a seguito diffida in data 17 marzo 1999, dalle quali si rileva che la società cooperativa edilizia appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Jota - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona, costituita per rogito Stacco, in data 26 ottobre 1987, repertorio n. 101267, registro società n. 16523, tribunale di Ancona, B.U.S.C. n. 2358/231053.

Ancona, 23 marzo 1999

Il dirigente: FORMENTINI

99A2635

DECRETO 23 marzo 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto e perdono la personaliltà giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del Codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le societa cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultima con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuato alla società cooperativa edilizia appreso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Vittorio Locchi», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Giambattista Carriero in data 14 marzo 1938, registro società n. 300 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 33;

2) società cooperativa «Les Amis», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 10 giugno 1965, registro società n. 75 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 342.

Potenza, 23 marzo 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A2636

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 marzo 1999.

Decadenza della Bavaria assicurazioni S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e tutela giudiziaria. (Provvedimento n. 1151).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Bavaria compagnia di assicurazioni S.p.a.;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1010 del 9 ottobre 1998 di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami credito e perdite pecuniarie;

Vista l'istanza di rinunzia all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e tutela giudiziaria in data 5 marzo 1999 presentata dalla Bavaria assicurazioni S.p.a.;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo n. 175/1995, la Bavaria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e tutela giudiziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A2696

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 22 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 19 maggio 1998; senato accademico seduta del 21 dicembre 1998, consiglio di amministrazione seduta del 2 marzo 1999;

Decreta:

Vengono riordinate ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la I e II scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA I

Art. 1.

La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia I risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di sei per ogni anno di corso per un totale di trenta. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'Istituto di ginecologia ed ostetricia.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori: E04B Biologia molecolare, E09B Istologia, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.

B - *Area di oncologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etio-patogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settori: F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica.

C - *Area di laboratorio e diagnostica oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nelle tecnologie nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D - *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica.

E - *Area di epidemiologia e prevenzione.*

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata.

F - *Area della ginecologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurgica, delle patologie ginecologiche, deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F10X Urologia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.

G - *Area dell'ostetricia.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attività diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attività terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.

H - *Area della ginecologia oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori: F04C Oncologia medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito riportato:

sei mesi chirurgia generale;

attività di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi;

attività di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi;

almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA II

Art. 1.

La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche compresa la fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di otto per ogni anno di corso per un totale di quaranta. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'Istituto materno infantile.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori: E04B Biologia molecolare, E09B Istologia, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.

B - *Area di oncologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etio-patogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settori: F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica.

C - *Area di laboratorio e diagnostica oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nelle tecnologie nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, Fl8X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D - *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica.

E - *Area di epidemiologia e prevenzione.*

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata.

F - *Area della ginecologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurgica. delle patologie ginecologiche; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F10X Urologia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.

G - *Area dell'ostetricia.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attività diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attività terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.

H - *Area della fisiopatologia della riproduzione umana.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper mettere in essere le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge e della deontologia.

Settori: E09B Istologia, F07E Endocrinologia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito riportato:

sei mesi chirurgia generale;

attività di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi;

attività di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi;

almeno 40 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

almeno 96 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 200 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore;

almeno 150 procedure di fecondazione assistita, dei quali il 25% condotte come responsabile delle procedure.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 22 marzo 1999

Il rettore: GULLOTTI

99A2697

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 8 aprile 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 235 del 17 settembre 1996 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 78 del 10 ottobre 1996.

99A2641

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 16 novembre 1995.

Il giorno 2 marzo 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo firmato a Roma il 16 novembre 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 473 del 15 dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1999.

Conformemente all'art. 29, tale convenzione è entrata in vigore in data 2 marzo 1999.

99A2642

Entrata in vigore del trattato di Amsterdam che modifica il trattato dell'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.

A seguito dell'emanazione della legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 1998, che ha autorizzato la ratifica italiana del trattato di Amsterdam che modifica il trattato dell'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 24 luglio 1998.

Essendosi verificate le condizioni previste dell'art. 14 (2), l'atto sunnominato entrerà in vigore il 1° maggio 1999.

99A2643

Entrata in vigore del protocollo IV sulle armi laser accecanti, firmato a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso di mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.

A seguito dell'emanazione della legge 29 luglio 1998, n. 290, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 - supplemento ordinario del 20 agosto 1998, che ha autorizzato la ratifica italiana del protocollo IV sulle armi laser accecanti, firmato a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso di mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano, in data 13 gennaio 1999.

Al momento della ratifica l'Italia ha formulato le seguenti dichiarazioni:

In depositing the instrument of ratification of Protocol II on prohibition or restrictions on the use of mines, booby-traps and other devices and Protocol IV entitled Protocol on blinding laser weapons annexed to the Convention on Prohibition on Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be excessively injurious or to have indiscriminate effects, the Italian Government wishes to make the following statements:

«Under article 1 of Protocol II, it is understanding of the Italian Government that those provisions of the Protocol which by their contents or nature may be applied also in peacetime, shall be observed at all times.

Under Article 2 of the Protocol II, in order to fully address the humanitarian concerns raised anti-personnel landmines, the Italian Parliament has enacted and brought into force a legislation containing a far more stringent definition of those devices. In this regard, while reaffirming its commitment to promote the further development of international humanitarian law, the Italian Government confirms its understanding that the word 'primarily' is included in article II paragraph 3 of the amended Protocol II to clarify that mines designed to be detonated by the presence, proximity or contact of a vehicle as opposed to a person, that are equipped with anti-handling devices, are not considered antipersonnel mines as a result of being so equipped.

Under Article 5 of the Protocol II, it is understanding of the Italian Government that Article 5 (paragraph 2) does not preclude agreement in connection with peace treaties and related agreements, among concerned states to allocate responsibilities under this paragraph in another manner which reflects the spirit and purpose of the Article.

Under Article 1 ot the Protocol IV, it is understanding of the Italian Government that the provisions of Protocol which by their contents or nature may be applied also in peacetime, shall be observed at all times».

Ai sensi degli articoli 2 e 5 (4) degli atti sopra menzionati, gli stessi entreranno in vigore per l'Italia il 13 luglio 1999.

99A2644

Variazione della denominazione dell'Associazione C.I.A.I. Centro italiano aiuti all'infanzia

Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministero di grazia e giustizia in data 18 gennaio 1999, è stato stabilito che le autorizzazioni a svolgere pratiche di adozione internazionale in Thailandia, India, Colombia, Cile e Guatemala (decreto ministeriale del 21 maggio 1986); Brasile, Repubblica dominicana, Etiopia, Romania, Ecuador, Polonia, Vietnam e Perù (decreti ministeriali rispettivamente del 22 giugno 1988, 27 luglio 1990, 28 novembre 1991, 21 febbraio 1992, 18 gennaio 1994 e 18 marzo 1994); Cina (decreto ministeriale del 9 luglio 1996) — rilasciate da questo dicastero di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, ex art. 38 della lettera n. 184/1983, a favore del C.I.A.I. inteso quale «Centro italiano per l'adozione internazionale» — sono da ritenersi valide in capo al C.I.A.I. quale «Centro italiano aiuti all'infanzia», organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

99A2123

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 aprile 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0812
Yen giapponese	131,27
Dracma greca	324,95
Corona danese	7,4313
Corona svedese	8,9290
Sterlina	0,67720
Corona norvegese	8,3685
Corona ceca	38,199
Lira cipriota	0,57927
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,12
Zloty polacco	4,3055
Tallero sloveno	190,7747
Franco svizzero	1,5952
Dollaro canadese	1,6246
Dollaro australiano	1,7213
Dollaro neozelandese	2,0341
Rand sudafricano	6,6764

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2726

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili situati nelle regioni a statuto ordinario ed inseriti nel programma di dismissioni approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

Con decreto interministeriale del 1° marzo 1999 (n. 872), tutti gli immobili appartenenti alla categoria del demanio pubblico militare che risultano individuati nell'allegato elenco e che sono stati compresi, unitamente ad immobili appartenenti alla categoria dei beni patrimoniali, nel programma di dismissioni approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1998, sono stati trasferiti nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato per le finalità di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ALLEGATO

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
	REGIONE ABRUZZO			
1	Ex Teleposto - N.C.T. Fg. 16 p.lle 189, 279, 340, 418	MONTESILVANO	PE	A.M.
2	Centro Trasmittente - N.C.T. Fg. 17 p.lle 491, 492, 493	MONTESILVANO	PE	A.M.
3	Ex Cabina Elettrica - N.C.T. Fg. 16 p.lla 419	MONTESILVANO	PE	A.M.
4	R.D.G. Principale - N.C.T. Fg. 16 p.lla 278	MONTESILVANO	PE	A.M.
5	Ex Stazione di Vedetta - N.C.T. Fg. 37 mappale 46	PINETO (Teramo)	TE	M.M.
6	Ex Polveriera e strada militare di accesso - N.C.T. Fg. 59 mappale A 145; Fg. 78 mappale A	TERAMO	TE	E.I.
	REGIONE BASILICATA			
1	Poligono T.S.N. - N.C.T. Partita 12109 Fg. 54 mappale 39, 101, 283	TRICARICO	MT	E.I.
2	Poligono di Tiro - N.C.T. Fg. 69 mappale 98; Fg. 81 mappale 16; Fg. 68 mappale 46	AVIGLIANO	PZ	E.I.
3	Ex Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 75 mappale 203; Fg. 50 mappali 44, 46, 143, 180, 213, 214; Fg 77 mappale 2	POTENZA	PZ	E.I.
4	Cabina elettrica - N.C.T. Fg. 14 p.lle 396/b, 484/b	RIONERO IN VULTURE	PZ	A.M.
5	Ex Base Logistica di Rifreddo - N.C.T. Fg. 20 mapp. 13, 117, 73, 118; Fg. 34 mapp. 11	PIGNOLA	PZ	E.I.

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.

REGIONE CALABRIA

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
1	Ex Dep. Muniz. CATONA - N.C.T. Fg. 6 mapp. B (escluso fabbricato soggetto a vincolo BB.CC.)	REGGIO CALABRIA	RC	E.I.
2	Stazione T.L.C. USAFE - N.C.T. Fg. 1 p.lle 7, 1/C, 1/D, 3/D	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	A.M.
3	Ex Dep. Muniz. PELLIZZARI - N.C.T. Fg. 40 e 21 mapp. A e B per entrambi con esclusione del fabbricato soggetto a vincolo BB.CC.	REGGIO CALABRIA	RC	E.I.
4	Ex Dep. Muniz. di POGGIO PIGNATELLI - N.C.T. Fg. 1 mapp. A con esclusione del fabbricato seminterrato soggetto a vincolo BB.CC.	REGGIO CALABRIA	RC	E.I.
5	Ex Dep. Muniz. FORTE SBARRE - N.C.T. Fg. 108 mapp. A con esclusione del fabbricato seminterrato soggetto a vincolo BB.CC.	REGGIO CALABRIA	RC	E.I.

REGIONE CAMPANIA

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
1	Area Demaniale - N.C.T. Fg. 12 mapp. 83	MONTE DI PROCIDA	NA	M.M.
2	Centro Radio - N.C.T. Fg. 88 mapp. 55, 94, 95	MONTE S.SEVERINO Licola	NA	A.M.
3	Deposito Nafta e Servizi Annessi - N.C.T. Fg. 33 mapp. 222, 223; Fg. 83 mapp. 49	POZZUOLI	NA	M.M.
4	D.C.POL - N.C.T. Fg. 50 mapp. 60	POZZUOLI	NA	A.M.
5	Poligono di Tiro "LA MACCHIA" - N.C.T. Fogli 20, 24, 36 mapp.21, 24, 237	AVELLINO	AV	E.I.
6	FARO - N.C.T. Fg. 12 mapp. 29	ISCHIA	NA	M.M.

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
	REGIONE EMILIA ROMAGNA			
1	Ex Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 90 mapp. 94/1 - 94/2	S.GIOVANNI IN PERSICETO	BO	E.I.
2	Posto C.B.P.N.8 - N.C.T. Fg. 48 mapp. 149, 150, 151	FRANCOLINO	FE	E.I.
3	Ex Raccordo Ferroviario - N.C.T. Fg. 147 mapp. 268, 270, 276, 568, 569	FORLÌ'	FO	A.M.
4	Poligono T.S.N. di Rocca S. Casciano - N.C.T. Fg. 38 mapp. 10, 11, 9	ROCCA S. CASCIANO	FO	E.I.
5	Aeroporto Modena - N.C.T. Fg. 123 mapp. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 58, 59, 60, 62, 63; Fg. 106 mapp. 258, 259, 260	MODENA	MO	A.M.
6	Ex Deposito Munizioni Soliera - N.C.T. Fg. 52 mapp. 2, 17, 18, 19, 20, 21	SOLIERA	MO	E.I.
7	Ex Poligono di Tiro (aliquota) - N.C.T. Fg. 40 mapp. 18/1, 18/2, 107, 108, 109	PIACENZA	PC	E.I.
8	Ex Deposito Galleana - N.C.T. Fg. 57 mapp. 18, da 23 a 29, 60, 70, 72, 80	PIACENZA	PC	E.I.
9	Ex Deposito Carburanti dell'A.M. - N.C.T. Fg. 58 mapp. 21, da 136 a 141	FIDENZA	PR	A.M.
10	Ex Deposito Munizioni di Rubbiano - N.C.E.U. Fg. 14 mappale A; Fg. 15 mappale B	SOLIGNANO	PR	E.I.
11	Aeroporto (aliquota 90 H.A.) - N.C.T. Fg. 182 mapp. 8, 9, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 50, 53; Fg. 198 mapp. 1	RAVENNA	RA	A.M.
12	Ex Polveriera "VAL D'APOSA" - N.C.T. Fg. 287 mapp. 3, 8, 191	BOLOGNA	BO	E.I.
13	Ex Polveriera di MONTE ALBANO - N.C.T. Fg. 254 mapp. 125, 126, 127, 151, 186	BOLOGNA	BO	E.I.
14	Aeroporto (aliquota) - N.C.T. Fg. 227 mapp. 20, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211; Fg. 227/C mapp. 21, 212 (parte)	FERRARA	FE	A.M.
15	Compendio MONTE PADERNO - N.C.T. Fg. 288 mapp. 68, 70, 130, 131, 133	BOLOGNA	BO	E.I.
16	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 86 mapp. 20, 21, 22, 102	MODENA	MO	E.I.
17	Deposito Rete POL - N.C.T. Fg. 11 mapp. 9, 10, da 162 a 169	FORNOVO DI TARO	PR	A.M.
18	Ex Colonia (Punta Marina) - N.C.T. Fg. 57 mapp. 169, 171	RAVENNA	RA	A.M.

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.

REGIONE LAZIO

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
1	Campo di Tiro a Segno - N.C.T. Fg. 19 mapp. 213, 214	CASSINO	FR	E.I.
2	Aeroporto (porzione sedime) - N.C.T. Fg. 13 mapp. 18879	FROSINONE	FR	A.M.
3	Campo di Tiro a Segno - N.C.T. Fg. 4 mapp. 142, 143, 145; Fg. 5 p.lla 162	FROSINONE	FR	E.I.
4	Soggiorno Montano Sottuff.li A.M. - N.C.T. Fg. 8 mapp. 24, 19	GUARCINO	FR	A.M.
5	Campo di Tiro a Segno - N.C.T. Fg. 8 mappale 12	CISTERNA	LT	E.I.
6	Deposito Nafta POL/NATO - N.C.T. Fg. 24 mapp. 137, 399, 499, 348, 466, 447, 114, 202, 201, 261, 115, 116, 117, 233, 375, 234, 379, 448, 210; Fg. 25 mapp. 597, 513, 177, 778, 245, 378	GAETA	LT	M.M.
7	Campo di Tiro a Segno - N.C.T. Fg. 19 mapp. 25, 26	CITTÀ' DUCALE	RI	E.I.
8	Campo di Tiro a Segno - N.C.T. Fg. 19 mapp. 47, 48	FRASCATI	RM	E.I.
9	Radiogoniometro - N.C.T. Fg. 7 mappale 106	GUIDONIA MONTECELIO	RM	A.M.
10	Campo di Tiro a Segno - N.C.T. Fg. 33 mapp. 4, 5, 6	MONTEROTONDO	RM	E.I.
11	Campo di Tiro a Segno - N.C.T. Fg. 12 mapp. 64, 65, 66	ROCCA DI PAPA	RM	E.I.
12	Ex Batteria Cavalli Vecchia - N.C.T. Fg. 6 mappale 25	ANZIO	RM	E.I.
13	Ex Batteria Cavalli Nuova - N.C.T. Fg. 4 mappale 8	ANZIO	RM	E.I.
14	Ex Batteria SIACCI - N.C.T. Fg. 10 mapp. 3, 449	ANZIO	RM	E.I.
15	Ex Batteria BIANCARDI - N.C.T. Fg. 12 mappale 627	NETTUNO	RM	E.I.

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.

REGIONE LIGURIA

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
1	Campo T.S.N. Nervi - N.C.T. Fg. 3 mapp. 99, 106, 107, 108, 109; Fg. 5 mapp. 157, 158	GENOVA	GE	E.I.
2	Campo T.S.N. Sestri Ponente - N.C.T. Fg. 3 mappale 168; Fg. 20 mapp. 370, 492	GENOVA	GE	E.I.
3	Campo T.S.N. - N.C.T. Fg. 58 mapp. 262, 264, 53	TORRIGLIA	GE	E.I.
4	Deposito Munizioni - N.C.T Fg. 7 mapp. 12, 13, 14, 28, 29, da 33 a 103, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 117, 118, 261, da 268 a 272, 287, 299, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 321, 324, da 326 a 332	PIETRABRUNA	IM	E.I.
5	Ex Palazzina Ufficiali San Genesio - N.C.E.U. Fg. 13 mappale 183	ARCOLA	SP	E.I.
6	Terreni annessi Ex Fortificazioni - N.C.T. Fg. 12 mapp. A, 20; Fg. 13 mapp. 78; Fg. 14 mapp. 7, 8, 20, 41	PORTOVENERE ISOLA PALMARIA	SP	M.M.
7	Strada Militare in località Muzzerone - N.C.T. Fg. 8 mapp. 71, 141	PORTOVENERE	SP	M.M.
8	Ex Deposito Munizioni - N.C.T. Fg. 3 mapp. 3, 4, 7, 8, 9	PORTOVENERE	SP	A.M.
9	Ex Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 66 mappale 237; Fg. 67 mapp. 49, 196, 256	CAIRO MONTENOTTE	SV	E.I.
10	Ex Scatter Troposferico USA/SETAF - N.C.T. Fg. 6 mapp. Da 21 a 29; Fg. 3 mapp. 43, 45	CALICE LIGURE	SV	A.M.
11	Ex Deposito Esplosivi - N.C.T. Fg. 5 mapp. A, B, C, D, 341, 342, 343, 190	ORTOVERO	SV	E.I.
12	Ex Ricovero di Artiglieria - N.C.T. Fg. 28 mappale 144	RICCO' DEL GOLFO	SP	E.I.
13	Ex Poligono T.S.N. (LUPI MORTI) - N.C.T. Fg. 21 mapp. 33, 34, 35	FINALE LIGURE	SV	E.I.

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.

REGIONE LOMBARDIA

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
1	Ex Poligono T.S.N. BOVEGNO - N.C.T. Fg. 44 mapp. 240, 4035, 4040, 4041, 4042, 4043, 4045, 4117, 4125	BOVEGNO	BS	E.I.
2	Ex Stazione A/H Dosso dei Galli - N.C.T. Fg. 17 mapp. 11703, 11704, 11705	COLLIO	BS	E.I.
3	Ex Deposito Carburanti di Musocco - N.C.T. Fg. 91 mapp. 179, da 181 a 188, 285	MUSOCCO	MI	A.M.
4	Sito 12 - N.C.T. Fg. 7 mapp. 1, 18, 27, 128, 140, 141, 142	S. FIORANO	MI	E.I.
5	Ex Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 36 mapp. 48, 78, 124	VOGHERA	PV	E.I.
6	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 7 mapp. 1154, 1155, 2919, 2924, 1168, 2913, 2957, 2917, 2927	GAVIRATE	VA	E.I.

REGIONE MARCHE

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
1	Ex Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 16 mapp. 108, 127, 1311, 1312; N.C.E.U Fg. 16 mapp. 106, 107	S.BENEDETTO DEL TRONTO	AP	E.I.
2	Campo di Tiro a Segno - N.C.E.U. Fg. 13, mapp. 131, 132, 334	CIVITANOVA MARCHE	MC	E.I.
3	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 154 mapp. 63, 83; N.C.E.U. Fg. 154 mapp. 201 sub-1	FABRIANO	MC	E.I.
4	Campo T.S.N. - N.C.T. Fg. 58 mapp. 51, 58, 476, 477, 474; N.C.E.U. Fg. 58 mapp. 58, 51 sub 1 - 2	RECANATI	MC	E.I.
5	Casermetta Difesa Ex DICAT - N.C.E.U. Fg. 47 mappale 1861	S. ANGELO IN VADO	PS	E.I.
6	Ex Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 115 mapp. 127, 128, 129; N.C.E.U. Fg. 115 mappale 129 sub 1 - 2	URBINO	PS	E.I.
7	Ex Cartucciera (erroneamente indicata nel D.P.C.M. 11.08.97 come Ex Marimobil) - N.C.T. Fg.4 sez. b, mapp. 68, 70, 75, 94	CAMERANO	AN	M.M.
8	Pendici di Monte Cardeto - N.C.T. Fg. 4 mapp. 16, 62, 73; Fg. 5 mapp. 2, 93, 94, 95, 96, 239, 241; N.C.E.U. Fg. 5 mapp. 92 sub 1, 2, 3, 4	ANCONA	AN	E.I.
9	Poligono T.S.N. "LE BRECCE" - N.C.T. Fg. 53 mapp. 276, 748, 750, 22, 24, 747, 749; N.C.E.U. Fg. 53 mapp. 22, 23, 24	FANO	PS	E.I.

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.

REGIONE MOLISE

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
1	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 23 mappale 70 (partita 3711)	CAPRACOTTA	IS	E.I.

REGIONE PIEMONTE

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
1	Ex Deposito CEL Buffalora Alta - N.C.T. Fg. 41 mapp. 276, 502, 503, 505, 506	NOVI LIGURE	AL	E.I.
2	Campo T.S.N. di Castelnuovo Don Bosco - N.C.T. Fg. 10 mapp. Da 204 a 207, 229, 293, 860	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	E.I.
3	Deposito Munizioni Fontanelle - N.C.T. Fg. 20 mappale 331	BOVES	CN	E.I.
4	Ex Poligono di Tiro a Segno - N.C.T. Fg. 11 mappale 447	MONTA' D'ALBA	CN	E.I.
5	Deposito Carburanti di G. C. - N.C.T. Fg. 7 mappale A	GOZZANO	NO	E.I.
6	Campo T.S.N. - N.C.T. Fg. 15 mapp. 124, 125, 126; N.C.E.U. Fg. 4 mapp. 21, 22	VERBANIA - INTRA	NO	E.I.
7	Campo T.S.N. - N.C.E.U. Fg. 14 mappale 102	LUSERVA S. GIOVANNI	TO	E.I.
8	Deposito Munizioni - N.C.T. Fg. 1p.lle 127, 543, 572, 651; Fg. 3 p.lle 3, 5, 7, 6, 31, 54, 55, 105, 155, 156, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 207, da 209 a 219, 221; Fg. 4 p.lle 11, 12, 13, 16, da 64 a 69, 125, 131, 132, 135, da 327 a 331, 347, 348, 381, 386, 387, 388, 389, 390, 395	S. MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	E.I.
9	Deposito Munizioni - N.C.T. Fg. 1 mapp. 190A, 482, 484, 485	ALICE CASTELLO	VC	E.I.

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.

REGIONE PUGLIA

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
1	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 117 mapp. 16 (partita 15968)	GRAVINA DI PUGLIA	BA	E.I.
2	Poligono di Tiro - N.C.T. Fg. 81 mapp. 50, 51	LUCERA	BA	E.I.
3	Deposito Munizioni - N.C.T. Fg. 10/A mapp. 237, 361, 362p, da 364 a 369, 149a, 149b	MONOPOLI	BA	E.I.
4	Centro Trasmittente NDB - N.C.T. Fg. 11 p.lla 40	SOLETO	LE	A.M.
5	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 12 mapp. 52, 208, 265	TRANI	BA	E.I.
6	Ex Batteria Brin - N.C.T. Fg. 191 p.lla 16; Fg. 14 p.lle C, 531, 533, da 244 a 250, 212, da 206 a 209, da 201 a 204, 211, 15, 33, 217, 34, 238, 19, 218	BRINDISI	BR	M.M.
7	Ex Fotoelettrica Capo Gallo - N.C.E.U. Fg. 13 p.lla C	BRINDISI	BR	M.M.
8	Magazzino Mobilitazione - N.C.E.U. Fg. 79 p.lle B, C; N.C.T. Fg. 79 p.lla 73	BRINDISI	BR	M.M.
9	Deposito Contrada Capo Bianco - N.C.T. Fg. 59 p.lle 20, da 80 a 83, da 184 a 186, 597, 602, A; Fg. 60 p.lle 2, A, H, L, M	BRINDISI	BR	M.M.
10	Opera interrata della M.M. - N.C.T. Fg. 133 p.lle 115, 116, 125, 126, 127, da 131 a 134	BRINDISI	BR	M.M.
11	Raccordo Ferroviario di S. Apollinare - N.C.T. Fg. 55 mapp. 25, 51; Fg. 56 mapp. 11, 274; Fg. 77 mapp. 107; Fg. 79 mapp. 61; N.C.E.U. Fg. 79 mapp. 62	BRINDISI	BR	M.M.
12	Ex Faro di Torre Mattarelle - N.C.T. Fg. 120 p.lla 106	BRINDISI	BR	M.M.
13	Ex Postazione B/933 - N.C.T. Fg. 129 p.lla 306	BRINDISI	BR	M.M.
14	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 276 mapp. 13, 54	CERIGNOLA	FG	E.I.
15	Ex Batteria Torre Rivoli - N.C.T. Fg. 109 mapp. 49, 116	MANFREDONIA	FG	M.M.
16	Ex V.D.P.-NAV - N.C.T. Fg. 131 p.lle 141, 142	MONTE S. ANGELO	FG	A.M.
17	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 36 mappale 3 (partita 9103)	S. GIOVANNI ROTONDO	FG	E.I.
18	Ex BTR TR1 e TR2 - N.C.T. Fg. 3/B mapp. da 76 a 80, 125, 126, 129, 150, 151, 158, 159, 166, 173; mapp. 26/A/C	TREMITI	FG	M.M.

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
	REGIONE PUGLIA			
19	Radiogoniometro Aeroportuale - N.C.T. Fg. 53 p.lla 62	GALATINA	LE	A.M.
20	Impianto USAF - Sito NATO - N.C.T. Fg. 165 p.lle 3, 5	MARTINA FRANCA	TA	A.M.
21	Ex Deposito Munizioni "Saint Bon" - N.C.T. Fg. 301 (Demanio) p.lle 3, 4, 7, 168	TARANTO	TA	M.M.
22	Ferrovia Circum Mar Piccolo - N.C.T. Fg. 209 p.lle 16, 21, 28, 31; Fg. 215 p.lle 19, 21, 25; Fg. 222 p.lla 17; Fg. 227 p.lla 4; Fg. 245 p.lle 12, 9; Fg. 248 p.lla 4; Fg. 213 p.lle 53, 57, 58, 60; Fg. 221 p.lla14; Fg. 226 p.lla 14; Fg. 228 p.lla 10; Fg. 247 p.lle 10, 116; Fg. 248/A p.lla 40; Fg. 10 p.lle 121, 123; Fg. 1 p.lla 72; Fg. 2 p.lle 32, 34, 38; Fg. 3 p.lla 19; Fg. 4 p.lle 95, 98	TARANTO (Monte Jasi)	TA	M.M.
23	Ponte Radio - N.C.T. Fg. 27 p.lle 113, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 131	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	A.M.
24	Ex Caserme - N.C.T. Fg. 8 (sviluppo A) mapp. 37, 61, 147/p	CAGNANO VARANO	FG	M.M.
	REGIONE TOSCANA			
1	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 78 mapp. 121, 126	BARBERINO DI MUGELLO	FI	E.I.
2	Poligono di Tiro - N.C.T. Fg. 4 - 14 mapp. 76, da 122 a 125; N.C.E.U. Fg. 4 mapp. 77, 83, 280	FIRENZE	FI	E.I.
3	Poligono T.S.N. - N.C.U. Fg. 129 mapp. 26 sub 1 - 2, 28, 46, 50, 57; Fg. 138 mappale 46	GREVE IN CHIANTI	FI	E.I.
4	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 20 mapp. 42; N.C.E.U. Fg 20 mapp. 155 sub 1 - 2, 808	BORGO A MOZZANO	LU	E.I.
5	Ex Parco Ferroviario - N.C.T. Fg. 12 mapp. 73, 85, 86, 58, 59/p, 88/p, 89, 196	VILLAFRANCA LUNIGIANA	MS	E.I.
6	Parco scarico ferro - cisterne - N.C.T. Fg. 20 mapp. 1408, 1410, 1266, 1417, 1167, 1416	CASCINA	PI	A.M.
7	Poligono T.S.N. (PESCAIA) - N.C.T. Fg. 39 mapp. 133, 183, 184; N.C.E.U. Fg. 39 mapp. 133 sub 1 - 2 - 3, 171, 172	SIENA	SI	E.I.

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
	REGIONE UMBRIA			
1	Campo di Tiro a Segno - N.C.T. Fg. 108 mapp. 100, 101, 181, 182, 225, 226; n.c.e.u. Fg. 108 mapp. 100, 101	CITTÀ' DI CASTELLO	PG	E.I.
2	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 67 mapp. 16; Fg. 44 mapp. 164, 175; N.C.E.U. Fg. 44 mapp. 165, 164, 901	GUALDO TADINO	PG	E.I.
3	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 229 mapp. 3; Fg. 200 mapp. 104/p	GUBBIO	PG	E.I.
4	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 92 mapp. A; N.C.E.U. Fg. 92 mapp. A	NORCIA	PG	E.I.
5	Poligono T.S.N. - N.C.T. Fg. 96 mapp. 6, 7; N.C.E.U. Fg. 96 mapp. 7	TODI	PG	E.I.
6	Ex Lanificio - N.C.T. Fg. 199 mapp. 57/p, da 60 a 64, 94/p	TERNI	TR	E.I.
	REGIONE VENETO			
1	Deposito Esplosivi di Danta Padola - N.C.T. Fg. 75 mapp. 268; Fg. 94 mapp. 50, 51, 72, 80, da 82 a 85, 222, 223, 229, 230	DANTA	BL	E.I.
2	Deposito Munizioni - F.M. 35, 36, 37, 45 mapp. 23, 24/B, 18, 16/bis, 8, 101, 56	PIEVE DI CADORE	BL	E.I.
3	Poligono di Tiro - F.M. 33, 34 mapp. 169	PIEVE DI CADORE	BL	E.I.
4	Ex Polveriera "Villa Osti" - N.C.T. Fg. 20 mapp. A	ALBIGNASEGO	PD	A.M.
5	Deposito Munizioni - N.C.T. Fg. 166 mapp. A 31	PADOVA	PD	E.I.
6	Ex Fabbricato Alloggi Ex BTR. Brentelle - N.C.T. Fg. 115 mapp. 211	PADOVA	PD	E.I.
7	Poligono di Tiro a Segno - N.C.T. Fg. 15 mapp. 117, 339, da 583 a 589, 604, 606	PIOVE DI SACCO	PD	E.I.
8	Deposito S.A.S. - N.C.T. Fg. 13 mapp. 26, da 29 a 32, 34, 102, 104, 111, 112, 113, da 120 a 123, 149, 151, 152, 153, 157, 160, 161, 163, 164, 166; Fg. 14 mapp. 1	CHIARANO	TV	E.I.

REGIONE VENETO

N°	DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	PROV.	F.A.
9	Deposito Munizioni Gaiarine - N.C.T. Fg. 16 mapp. 21, 23, 24, 25, 41, 42, 43	GAIARINE	TV	E.I.
10	Deposito Carburanti Postioma - N.C.T. Fg. 5 mapp. Da 129 a 134, 175	PAESE	TV	E.I.
11	Polveriera Fossa Merlo - N.C.T. Fg. 10 mapp. 92, 118; Fg. 11 mapp. 54, 98	S. VENDEMIANO	TV	E.I.
12	Deposito Munizioni - N.C.T. Fg. 11 mapp. 47, 49, 128, 133; Fg. 21 mapp. 1, 2, 3, da 85 a 92, 214, 215, 230, 313, 314; Fg. 24 mapp. 35, 36, 37, 112, 124, da 145 a 149, 315	SALGAREDA	TV	E.I.
13	Poligono di Tiro a Segno - N.C.T. Fg. 26 mapp. 1853, 1854, 1856, da 3480 a 3483	CHIOGGIA	VE	E.I.
14	Polveriera Nuova - N.C.T. Fg. 4 mapp. A, 87, 91, da 211 a 217	PORTOGRUARO	VE	E.I.
15	Stazione Scatter - N.C.T. Fg. 50 mapp. 59, 61; Fg. 62 mapp. 5, 9	PORTOGRUARO	VE	E.I.
16	Polveriera Vecchia - N.C.T. Fg. 15 mapp. A, 198, 199, 1091, 1092, 1093	PORTOGRUARO	VE	E.I.
17	Ex Forte Sirtori - N.C.T. Fg. 9 mappale D	SPINEA	VE	E.I.
18	Centro Radio - N.C.T. Fg. 6 mappale 262	ZOVENCEDO	VI	E.I.
19	Poligono di Tiro a Segno Nazionale - N.C.T. Fg. 19 mappale 59	COLOGNA VENETA	VR	E.I.
20	Ex Poligono Tiro a Segno - N.C.T. Fg. 9 mappale 622	MALCESINE	VR	E.I.
21	Poligono di Tiro a Segno Nazionale - N.C.T. Fg. 31 mapp. 14, 15, 18, 60, 186, 314, 349, 410, 411	S. BONIFACIO	VR	E.I.
22	Caserma "TREVISAN" (Ex Poligono T.S.N.) - N.C.T. Fg. 23 mapp. 205, da 263 a 266	MONTAGNANA	PD	E.I.
23	Ex SITO CASTOR - N.C.T. (Fossalta) Fg. 5 mapp. 60, 63, 119, 145/p, 148, 221, 222, 349; N.C.T. (Teglio) Fg. 8 mapp. 53, 58, 59	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	E.I.
24	Deposito Munizioni - N.C.T. Arcugnano Fg. 29 mapp. 72, 81, da 83 a 88, 96, 140, da 142 a 145, 156, 173, 174, 185, 187, 189, 204, 210, 212, 214, 215, 209; Castagnero Fg. 1 mapp. 125, 193	ARCUGNANO	VI	E.I.
25	Deposito Munizioni Ex Forte S. Briccio (esclusa la parte soggetta a vincolo artistico legge 1089/39) - N.C.T. Fg. 6 mapp. A	LAVAGNO	VR	E.I.

99A2645

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione allo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)

Con decreto interministeriale 13 gennaio 1999 sono state approvate, con condizioni, le modifiche agli articoli 6, 9, e 13 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

99A2647

Revoca del decreto di commissariamento della società cooperativa edilizia «Viggiano Uno», in Viggiano

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1999 è stato revocato il decreto di commissariamento a carico della società cooperativa edilizia «Viggiano Uno», con sede in Viggiano (Potenza), costituita con atto a rogito notaio Emilia Spedaliere in data 16 novembre 1985.

99A2648

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della «S.O.S. - Servizi società coop. a r.l.», in liquidazione, in Trieste

Con deliberazione n. 780 del 16 marzo 1999, la giunta regionale ha nominato la dott.ssa Cristina Magris con studio in Trieste, via della Geppa n. 4, liquidatore della «S.O.S. - Servizi società coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del sig. Thomas Dobranski.

99A2649

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, intende coprire per trasferimento ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

A01B - Algebra.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia intende coprire per trasferimento ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

L25C - Storia dell'arte contemporanea; disciplina indicata: «storia dell'arte contemporanea».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di medicina e chirurgia intende coprire per trasferimento un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

E06A - Fisiologia umana; disciplina indicata: «fisiologia umana».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali intende coprire per trasferimento ad un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

C03X - Chimica generale ed inorganica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2682

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia intende coprire per trasferimento ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

P03X - Storia economica; disciplina indicata: «Storia economica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A2683

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.